

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE

(Industria, commercio, turismo)

19° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 MAGGIO 1973

Presidenza del Presidente RIPAMONTI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Abrogazione dell'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, numero 773, riguardante il numero degli esercizi autorizzati alla vendita o consumo di bevande alcoliche » (213) (D'iniziativa del senatore Torelli) (Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento) (1):

PRESIDENTE . . . Pag. 292, 294, 296 e *passim*
ALESSANDRINI 295, 301
BERLANDA 294, 299, 300
CATELLANI 295
COTTONE, *sottosegretario di Stato per l'interno* 297, 298, 299 e *passim*
FUSI 294, 297, 298 e *passim*
VENANZETTI, *relatore alla Commissione* . 292, 296
297 e *passim*

Discussione e approvazione:

« Abrogazione dell'articolo 6 della legge 16 ottobre 1954, n. 1032, istitutiva della Stazio-

ne sperimentale per il vetro di Venezia-Murano » (821):

PRESIDENTE Pag. 320, 321
BERLANDA, *relatore alla Commissione* . . 320
CHINELLO 321
FRACASSI 321
TIBERI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 321

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Istituzione dei Centri per il commercio con l'estero » (852):

PRESIDENTE 305, 307, 309 e *passim*
ALESSANDRINI 308
BERLANDA, *relatore alla Commissione* . 305, 309
313 e *passim*
CATELLANI 307, 316
CHINELLO 317
FILIPPA 308, 314
GERMANO 315
ORLANDO, *sottosegretario di Stato per il commercio estero* . . . 310, 313, 314 e *passim*

(1) Il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Modifica alla disciplina degli esercizi pubblici di vendita e consumo di alimenti e bevande ».

10ª COMMISSIONE

19º RESOCONTO STEN. (23 maggio 1973)

TIBERI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* . . . Pag. 316
 VENANZETTI 307, 315

Discussione e approvazione:

« Determinazione della durata in carica degli attuali organi elettivi dell'artigianato » (999) (D'iniziativa dei senatori Tambroni Armaroli ed altri):

PRESIDENTE 303, 304
 BERTONE 304
 FARABEGOLI, *relatore alla Commissione* . 303, 304
 TIBERI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 304

Discussione e approvazione:

« Modifiche agli articoli 5 e 6 della legge 21 luglio 1967, n. 613, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale » (1112) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE 318, 319, 320
 BERTONE 320
 CATELLANI 320
 FRACASSI 319
 TIBERI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 320
 VENANZETTI, *relatore alla Commissione* 318

La seduta ha inizio alle ore 10,25.

LEGGIERI, *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE**Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:**

« Abrogazione dell'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, riguardante il numero degli esercizi autorizzati alla vendita o consumo di bevande alcoliche » (213), d'iniziativa del senatore Torelli (Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Abrogazione dell'articolo 95 del testo unico

delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, riguardante il numero degli esercizi autorizzati alla vendita o consumo di bevande alcoliche », d'iniziativa del senatore Torelli, per il quale è stata adottata la procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento.

Prego il senatore Venanzetti di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

VENANZETTI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Commissione deve oggi esaminare in sede deliberante il disegno di legge n. 213 presentato dal senatore Torelli. Le considerazioni svolte nei mesi precedenti sono fin troppo note. Ricordo brevemente l'iter di questo provvedimento il cui esame fu inizialmente effettuato dalla Sottocommissione appositamente nominata. Fu così concordato un testo a proposito del quale sono intervenute nuove proposte di modifica finchè, nella seduta precedente, avemmo la possibilità di esaminare il disegno di legge stesso in sede referente. Infine, su richiesta unanime della Commissione, è stato accordato di discutere ed approvare il provvedimento in sede deliberante.

Io ritengo che già abbiamo avuto modo di esaminare tutti gli aspetti della proposta di legge e che non vi sia necessità di ulteriori osservazioni. Il testo che la volta scorsa abbiamo esaminato con gli ultimi emendamenti penso possa oggi trovare accoglimento da parte della Commissione.

I colleghi ricorderanno che i problemi che il disegno di legge intende risolvere sono quelli relativi all'abolizione, in linea principale, dell'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con decreto del 18 giugno 1931 e riguardante il rapporto — limite nella concessione delle licenze per l'apertura di esercizi autorizzati alla vendita o al consumo di bevande alcoliche e superalcoliche.

In relazione a questa proposta, la Commissione ha ritenuto che si dovesse regolamentare la materia per le conseguenze che l'abolizione di tale norma comporta nel set-

tore. Pertanto si è ritenuto di assimilare anche gli esercizi pubblici e di prenderli in considerazione sotto il profilo commerciale, alla luce di quanto previsto dalla legge sulla disciplina del commercio dell'11 giugno 1971, n. 426.

Tuttavia, collegati a questi aspetti commerciali, ve ne sono altri che riguardano la facoltà della pubblica sicurezza di intervenire in sede di rilascio delle licenze e soprattutto di revoca delle licenze stesse. Per questo motivo si è lasciato nel testo, oltre al parere del sindaco e delle commissioni previste analogamente a quanto stabilito dalla legge n. 426, anche una disposizione per il rilascio formale della licenza da parte del questore.

Con l'ultimo emendamento proposto dal Governo nella precedente seduta è stata introdotta ancora una minima distinzione tra i superalcolici e gli alcolici. Va però osservato che, rispetto alla passata regolamentazione, la licenza può essere concessa contestualmente per entrambe le categorie da parte dello stesso questore e non più da parte del prefetto.

Si è anche cercato, con questo disegno di legge, di regolamentare aspetti della materia che appaiono di particolare interesse. In special modo si è previsto il trasferimento delle licenze, la classificazione degli esercizi pubblici nonché una regolamentazione degli orari. Mi soffermo su questo ultimo punto perchè, come ho avuto modo di far presente nel corso della discussione in sede referente, il problema degli orari è diventato ancora più pressante in seguito all'accordo intercorso, al primo di questo mese, tra i datori di lavoro e i sindacati dei lavoratori per quanto attiene all'orario di lavoro negli esercizi pubblici. Come i colleghi ricordano, l'accordo stabilisce che l'orario di lavoro per i dipendenti degli esercizi pubblici è portato a 40 ore settimanali rispetto alle 46 stabilite in precedenza. Ora, poichè gli esercizi pubblici, in base alle disposizioni vigenti, devono osservare un orario complessivo di 96 ore, è evidente che con i nuovi accordi viene meno la possibilità di far fronte a questa esigenza con soli due turni. Poichè d'altra

parte i lavoratori possono effettuare solo un'ora di lavoro straordinario giornaliera, appare evidente come non vi sia la possibilità di rispettare l'orario complessivo. Ecco perchè è stata introdotta, all'articolo 5, la norma che consente appunto al questore, su proposta del sindaco, di determinare l'orario di attività dei pubblici esercizi anche differenziandolo nell'ambito dello stesso comune, in ragione delle diverse esigenze e delle caratteristiche delle zone considerate. È stato altresì consentito all'esercente di posticipare o anticipare l'apertura dell'esercizio stesso fino ad un massimo di un'ora rispetto all'orario stabilito e di effettuare una chiusura intermedia fino ad un limite massimo di due ore consecutive.

Questo è, nei termini generali, il provvedimento sottoposto oggi alla nostra approvazione e sul quale, ripeto, non mi soffermo ancora di più perchè ormai la Commissione ha avuto modo di discuterne ampiamente. Ritengo che possiamo approvarlo, sicuri di apportare notevoli miglioramenti alla normativa precedente. Tra l'altro, per la prima volta, si è riusciti a distinguere gli aspetti commerciali da quelli riguardanti la pubblica sicurezza, riconoscendo al comune la facoltà di predisporre i piani e alle commissioni di dare pareri per quanto riguarda l'apertura degli esercizi, riservando al questore il compito di rilasciare formalmente le licenze e di intervenire con la revoca ove se ne presentasse la eccezionale necessità. Posso pertanto affermare con molta tranquillità che il provvedimento che stiamo discutendo e che ci accingiamo a votare, anche se non è l'ottimo rispetto ad alcune impostazioni che erano emerse nel dibattito, specialmente da parte dei colleghi del Gruppo comunista e del precedente relatore, collega Berlanda, nonché da parte del sottoscritto, che aveva presentato numerosi emendamenti, porta comunque una innovazione in questo campo. Si tratta infatti di un testo che, da un lato va incontro alle esigenze del consumatore, dall'altro a quelle delle categorie commerciali interessate, e da un altro ancora tiene conto delle esigenze della pubblica Amministrazione.

10ª COMMISSIONE

19º RESOCONTO STEN. (23 maggio 1973)

Pertanto non vorrei nemmeno parlare di compromesso perchè una simile espressione potrebbe lasciare intendere che si è dovuto cedere su alcuni aspetti fondamentali, cosa che a mio giudizio non è avvenuta. Diciamo che si è tenuto conto, in misura maggiore di quanto fosse stabilito all'inizio, delle diverse esigenze che nel testo di cui raccomandando l'approvazione trovano giusto equilibrio ed un giusto riconoscimento.

Prima di procedere all'esame dei singoli articoli, ho voluto fare queste considerazioni di carattere generale per cercare di ricordare le diverse impostazioni emerse nel corso del dibattito, che si è protratto per lunghi mesi in questa Commissione.

P R E S I D E N T E. Dopo la puntuale relazione del senatore Venanzetti, dichiaro aperta la discussione generale.

B E R L A N D A. Sento doveroso esprimere non solo un vivo ringraziamento, ma anche compiacimento al collega Venanzetti perchè ha raccolto una materia difficile di fronte alla quale il sottoscritto si era trovato in difficoltà e direi anche scoraggiato a portarla avanti. Condivido le sue valutazioni finali, cioè che non si tratta di un compromesso ma di un reale passo avanti per la soluzione di alcune situazioni complesse.

Parlando in senso generale e affidandomi all'esperienza vissuta di anno in anno, posso dire che rimangono alcune perplessità circa la tempestività dell'intervento delle regioni e dei comuni allo scopo di facilitare l'attività di questi operatori economici. Comunque questo non è certo problema della Commissione in sede legislativa, ma riguarda gli enti citati. Lo strumento esiste e, anche se ci saranno delle difficoltà iniziali, penso che sarà possibile superarle.

La proposta che il collega Venanzetti ha elaborato sentendo il parere di tutti viene anche incontro alle legittime istanze degli interessati, per cui mi pare costituisca un fatto veramente positivo che modernizza questo settore. Pertanto esprimo la mia adesione nonchè un vivo ringraziamento.

F U S I. Poche parole sulla relazione del collega Venanzetti e su questo disegno di legge perchè il problema è stato dibattuto molte volte. Noi ritenevamo che si dovesse arrivare alla formulazione di un testo che rispondesse non soltanto alle esigenze originarie su cui si basava il vecchio disegno di legge presentato dal senatore Torelli, ma anche alle altre esigenze che erano state prospettate in Commissione da parte di tutti i suoi componenti. Il fatto di essere pervenuti a questa normativa così farragginosa ed incompleta ci porta ad assumere un atteggiamento di critica. Pertanto, senza voler ostacolare l'ulteriore *iter* del provvedimento, che si è trascinato da una Commissione all'altra per tre legislature, il nostro Gruppo si astergerà per i motivi che abbiamo espresso ripetutamente in Commissione e in Sottocommissione. In particolare perchè nella elaborazione del testo non sono state accolte alcune questioni essenziali che avevamo sollevato e precisato poi con i nostri emendamenti. In definitiva questo disegno di legge, a nostro avviso, rappresenta il classico esempio — e del resto non è il solo — di come, cambiando una denominazione, si lascia tutto immutato. Infatti, al di là delle parole, c'è la sostanza e per quanto concerne questo disegno di legge, pur abolendo l'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonchè altri articoli del testo stesso, si riproducono in altre forme tutte le limitazioni che esistevano nella precedente normativa.

Del resto, lo stesso collega Venanzetti, nella sua stringata relazione, ha detto che questo testo contiene limitazioni notevoli in rapporto alle intenzioni unanimemente espresse dai colleghi senatori componenti la Commissione.

Infatti nella legge si lasciano ancora al questore quei poteri che tutti avevamo dichiarato di dover eliminare. Al di là delle parole, la sostanza è che la domanda viene sì presentata al sindaco e alla Commissione che deve esaminarla, ma chi rilascia la licenza è il questore. A nostro avviso (lo abbiamo detto anche in Sottocommissione) ciò

è in aperta violazione del disposto della legge n. 426.

Oltre a questo problema principale e fondamentale, resta la questione della distinzione che si è voluta reintrodurre tra le licenze di alcoolici e quelle di superalcoolici. Anche questo problema era stato dibattuto in Commissione e tutti avevano riconosciuto l'esigenza di abolire questa anacronistica distinzione.

Con questo disegno di legge si reintroduce tale concetto con il mantenimento dei criteri in atto e con ulteriori peggioramenti per quanto riguarda il rilascio delle licenze stagionali.

Sono questi i motivi per i quali noi non ci sentiamo di approvare questo disegno di legge, perchè esso non corrisponde nè agli orientamenti manifestati nelle discussioni a cui ho fatto riferimento, nè alle esigenze delle categorie interessate, che da anni attendono un provvedimento chiaro e preciso. Oltre a questi motivi, ci induce a manifestare la nostra contrarietà anche la presenza di certe indeterminanze contenute, per esempio, nell'articolo 2.

Noi avevamo presentato un emendamento, su cui concordava anche il collega Alessandrini, onde consentire la somministrazione degli alcoolici e superalcoolici ai circoli aziendali cooperativi ed ai circoli a carattere ricreativo-culturale. L'emendamento non è stato accolto, ma nell'articolo 2 è stata inclusa una formulazione indeterminata che fa dubitare sulla reale applicazione nel senso di riconoscere a questi enti il diritto di poter somministrare le bevande alcoliche senza licenza.

Per tutti questi motivi noi dichiariamo la nostra astensione, in quanto non riconosciamo in questo disegno di legge gli elementi innovatori che si erano manifestati nell'ambito della Commissione.

C A T E L L A N I. Signor Presidente, noi constatiamo con soddisfazione il fatto che questo travagliato disegno di legge giunge oggi finalmente al suo epilogo, cioè al voto della Commissione. È forse una soddisfazione relativa, ma va senz'altro riferita agli

sviluppi imprevedibili che a un certo momento aveva assunto la discussione, talchè ci sembrava difficile o forse impossibile giungere ad una conclusione.

Condivido le considerazioni riassuntive del collega Venanzetti (riassuntive perchè si è parlato ampiamente e a lungo di questo provvedimento), per le quali tutto sommato possiamo ritenerci soddisfatti, senza parlare di compromessi o di rinunce essenziali. Ritengo anche che la critica rivolta dal collega Fusi sia per lo meno opinabile. A noi non pare che al questore rimanga ancora quell'ampio potere discrezionale che aveva in precedenza: il questore oggi si trova di fronte a una pratica istruita e completata dal sindaco, dall'ente locale; quindi non riteniamo che egli possa ancora svolgere quell'azione determinante che prima aveva.

Certo, se fosse stato possibile introdurre il concetto in un modo più aperto, chiaro e preciso, avremmo forse anche facilitato l'attuazione della norma, però nel complesso — ripeto — riteniamo, per tutte queste considerazioni, che il provvedimento sia soddisfacente. Per queste ragioni noi voteremo a favore.

A L E S S A N D R I N I. Onorevoli colleghi, il provvedimento di legge in esame, come è stato messo in evidenza, sembrava destinato a seguito delle difficoltà insorte, a naufragare un'altra volta. Per la nostra costanza è invece giunto al voto di approvazione. Non è perfetto: siamo d'accordo. Giustamente il collega Fusi ha richiamato un suo emendamento, per il quale nella sostanza ero d'accordo, tanto che l'ho appoggiato presentando a mia volta un emendamento leggermente diverso ma dello stesso tenore, che è stato assorbito, sebbene in misura limitata, nell'articolo 2.

Ritengo un fatto estremamente positivo aver potuto portare a termine la discussione di questo provvedimento addirittura dopo il richiamo dello stesso in Aula da parte del Governo. Infatti abbiamo la speranza che, con l'approvazione che daremo oggi al disegno di legge, finalmente l'aspirazione di razionalizzare, adeguandole ai tempi e alle si-

tuazioni, le pratiche per il rilascio delle licenze degli alcoolici e dei superalcoolici trovi il consenso anche dell'altro ramo del Parlamento e si traduca in legge.

Non condivido, come altri, il parere del senatore Fusi, secondo il quale il questore gioca ancora, per il rilascio delle licenze, un ruolo essenziale. Direi anzi che la posizione del questore potrebbe considerarsi mortificata, perchè l'unica facoltà che gli è stata lasciata è quella di revoca della licenza in caso di fatti pregiudizievoli per l'ordine pubblico che si verificano in esercizi autorizzati alla vendita degli alcoolici e superalcoolici.

Non so se qualcuno di voi ha potuto viaggiare di notte su una camionetta della polizia. Io l'ho fatto: sono andato in giro con la polizia per rendermi conto del lavoro degli agenti: non potete immaginare il numero delle chiamate che vengono raccolte nel corso di una notte e nella gran parte dei casi si tratta di risse che avvengono in esercizi pubblici. Permettere al questore di intervenire in casi del genere mi pare sia la cosa più logica e giusta di questo mondo; a meno che non si voglia autorizzare il disordine e la violenza.

Ritengo pertanto che il disegno di legge sia nel suo complesso accettabile. Quindi, come ha già detto il collega Berlanda, la nostra parte politica darà voto favorevole. A conclusione di questo breve intervento voglio esprimere un ringraziamento al comitato di lavoro che ha portato il provvedimento a buon fine e a cui associo anche il senatore Fusi, dissenziente su alcuni particolari, ma largo di collaborazione e di consiglio.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

V E N A N Z E T T I, *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi preme dare una breve risposta agli intervenuti. Sottolineo anch'io l'esigenza prospettata dal collega Berlanda di fare un richiamo generale a tutto il problema della

disciplina del commercio nel momento in cui assimiliamo le disposizioni degli esercizi pubblici a quelle degli altri esercizi commerciali, così come è previsto dalla legge n. 426. I comuni, in particolare, prima ancora che le regioni devono dimostrarsi in grado di sapere utilizzare uno strumento legislativo che conferisce loro ampi poteri e che li responsabilizza al massimo.

Se il collega Fusi me lo consente, vorrei fare alcune precisazioni perchè è importante che restino agli atti di questa nostra discussione. Il collega Fusi dichiara di doversi astenere sul provvedimento perchè esso da un lato lascia al questore tutti i poteri, dall'altro mantiene la distinzione tra alcoolici e superalcoolici ed infine non risolverebbe i problemi delle licenze stagionali. Desidero sottolineare, se mi consente il collega Fusi, di non essere d'accordo su queste sue osservazioni; infatti, la semplice abolizione dell'articolo 95 avrebbe lasciato ai questori più ampi poteri di quelli che avevano prima. Infatti, quanto meno, con l'articolo 95 il questore poteva rilasciare le licenze solamente nell'ambito di un rapporto limite, quindi era vincolato a un certo numero. Abolendo semplicemente l'articolo 95 restavano al questore tutti i poteri senza nemmeno avere il limite del numero degli esercizi cui rilasciare la licenza.

Mi associo quindi a quanto diceva il collega Catellani, perchè il provvedimento — direi — si distingue proprio per questo aspetto. Ecco perchè lo abbiamo esaminato noi della Commissione industria e commercio: perchè si fa una distinzione netta tra gli aspetti commerciali degli esercizi pubblici e gli aspetti di pubblica sicurezza. In altri termini noi sottraiamo — e credo giustamente — ai questori il potere di intervenire negli aspetti commerciali, come avveniva in precedenza perchè l'esercizio pubblico veniva considerato facente parte di una categoria completamente a sè.

In questa maniera gli aspetti commerciali degli esercizi pubblici rientrano nella disciplina generale del commercio e quindi c'è la possibilità di intervento delle associazioni di categoria e dei comuni attraverso il sindaco

e il consiglio comunale. Gli aspetti di pubblica sicurezza restano però al questore, sia per i motivi esposti dal collega Alessandrini sia per considerazioni di ordine generale. Comunque i poteri del questore sono ridimensionati perchè egli ha solo la possibilità di intervenire nel momento successivo al parere del sindaco, praticamente con un formale rilascio. L'azione del questore potrebbe riguardare soltanto il caso in cui il soggetto che richiede la licenza dovesse trovarsi in quelle condizioni previste dalle disposizioni del testo di pubblica sicurezza che restano in vigore.

Mi preme sottolineare questo aspetto: che noi togliamo ai questori soprattutto il potere di intervenire negli aspetti commerciali. A mio giudizio questo era l'aspetto estremamente negativo della disciplina precedente.

Per quanto riguarda la distinzione fra prodotti alcoolici e prodotti superalcoolici, collega Fusi, ricordo che nella passata legislatura l'approvazione dell'abolizione dell'articolo 95 non risolveva affatto il problema della distinzione fra alcoolici e superalcoolici, che restava nella stessa formulazione prevista dagli altri articoli.

F U S I. Scusi l'interruzione. Non dimentichi che in quella occasione il Governo, dietro una precisa domanda, affermò che tutto veniva rimandato all'articolo 11 della legge n. 426. Ripeto che il Governo rispose così alla precisa domanda: con l'abolizione dell'articolo 95 della legge di pubblica sicurezza che cosa s'intende fare? S'intende — rispose il Governo — che tutto è rimandato alla legge n. 426. Ho ricordato queste cose tanto per la precisione.

V E N A N Z E T T I, *relatore alla Commissione*. Questo poteva riguardare il rilascio delle licenze ma non la distinzione. Oggi noi semplifichiamo enormemente le cose, perchè la competenza rimane soltanto al questore e non interviene più il prefetto.

È bene sottolineare, come del resto fa esplicitamente l'articolo della legge, che il rilascio della licenza dei superalcoolici avviene con le stesse forme di quello per gli alcoo-

lici. Quindi non c'è nessuna distinzione e soprattutto non c'è tutta quella procedura complessa che era inevitabile precedentemente, quando ci si doveva rivolgere a due autorità diverse.

L'ultima considerazione fatta dal collega Fusi riguardava il problema delle licenze stagionali. Direi che questo disegno di legge risolve il problema in una maniera democratica, nel senso che prima colui che aveva una licenza stagionale era sempre soggetto alla incertezza di poter riavere di nuovo la licenza successivamente. A questo fine si era soggetti a lungaggini e diciamo anche a pressioni per il rilascio della licenza: infatti ogni volta occorre il rinnovo delle licenze stagionali. Oggi invece innoviamo in questa materia introducendo un principio più democratico, cioè di maggiore rispetto dei diritti dei singoli cittadini che esercitano questo tipo di attività.

Quindi togliamo anche questo altro aspetto di discrezionalità da parte dell'autorità di pubblica sicurezza per quanto riguarda le licenze stagionali. Tale discrezionalità aveva già dato luogo alle più grosse lamentele da parte di tutti gli operatori del settore; oggi finalmente facciamo rientrare la materia in una norma generale che consente agli stessi operatori di avere le licenze stagionali con continuità, anche se — evidentemente — nei limiti di tempo che saranno resi necessari dalle particolari caratteristiche dei comuni turistici.

Non avrei altro da aggiungere se non ripetere quanto dissi inizialmente raccomandando l'approvazione di questo disegno di legge che, a mio giudizio, risolve completamente o per meglio dire in gran parte tutti i problemi sorti in questi ultimi anni per quanto riguarda la disciplina di questi particolari esercizi.

A questo proposito osservo che forse bisognerebbe cambiare il titolo aggiungendo le parole: « alimenti e », per precisare che si tratta di esercizi non solo limitati alle bevande.

C O T T O N E, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo desidera ringra-

10ª COMMISSIONE

19º RESOCONTO STEN. (23 maggio 1973)

ziare anzitutto i senatori intervenuti ed in particolare il senatore Venanzetti per la sua relazione e per la successiva replica.

Gli onorevoli senatori ricordano benissimo quanto sia stato lungo e tormentato l'iter di questo disegno di legge, per cui a questo punto non c'è che da esprimere compiacimento per il testo largamente concordato.

Alcuni hanno detto che con questo disegno di legge non si fa nulla, altri che esso non rappresenta l'ottimo. Per quanto riguarda la prima critica vorrei dire che essa non è esatta perchè qualcosa si fa...

F U S I . Vedremo.

C O T T O N E , *sottosegretario di Stato per l'interno*. Non intendevo assolutamente fare una censura a chi ha espresso questa forma di critica.

Per quanto riguarda l'altro rilievo, cioè che il disegno di legge non è l'ottimo, direi che l'osservazione è ovvia perchè il diritto di per se stesso è perfezionabile, non è mai un *fatum*, ma un *fieri*, dato che deve seguire l'evolversi della società.

Per quanto riguarda le considerazioni finali, non ho nulla da aggiungere a quanto ha detto nella replica il senatore Venanzetti. Mi auguro che la Commissione consideri benevolmente il disegno di legge e lo approvi così come è stato concordato largamente dalla maggioranza.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli nel testo concordato in sede referente, di cui do lettura:

Art. 1.

Sono abrogati gli articoli 89, 90, 91, 95, 96, 97, 98, nonché il terzo e quarto comma dell'articolo 103 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Sono altresì abrogate le disposizioni contenute nella legge 8 luglio 1949, n. 478.

C O T T O N E , *sottosegretario di Stato per l'interno*. Prima di procedere all'approvazione dell'articolo, vorrei osservare che, proprio in relazione all'abolizione del terzo e del quarto comma dell'articolo 103 del testo unico, sarebbe opportuno un chiarimento per evitare che possano insorgere differenziazioni tra la concessione di licenze ordinarie per le bevande alcoliche e la speciale autorizzazione per i superalcolici. Pertanto, se la Commissione è d'accordo, subito dopo le parole: « terzo e quarto comma » bisognerebbe aggiungere le altre: « per esigenze turistiche possono essere concesse nei modi previsti (e qui ripetiamo la locuzione) le licenze e le speciali autorizzazioni previste per l'apertura di esercizi di vendita e di consumo di bevande alcoliche con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume nelle località in cui si verifica uno straordinario concorso di persone ». In definitiva si tratterebbe di un chiarimento che non cambierebbe la sostanza ma servirebbe solo ad eliminare alcune ombre.

P R E S I D E N T E . Allora sarebbe meglio chiarirlo all'articolo 2.

C O T T O N E , *sottosegretario di Stato per l'interno*. Potremmo lasciare invariato l'articolo 1 e, per quanto concerne l'abrogazione del terzo e quarto comma dell'articolo 103 del testo unico, riprendere il discorso dopo l'articolo 5 del disegno di legge.

V E N A N Z E T T I , *relatore alla Commissione*. A mio parere si sta facendo un po' di confusione. Ci sono infatti tre tipi di licenze: una licenza valida per tutto l'anno, una valida per un periodo stagionale nelle zone in cui ci sono molti turisti, ed infine una licenza temporanea che viene rilasciata in occasione di particolari avvenimenti, festività eccetera. Il disegno di legge intende regolamentare sia la licenza generale sia quella stagionale, conservando la facoltà di rilasciare licenze temporali anche al di fuori dei piani. In altre parole, nel testo del disegno di legge è già prevista la regolamen-

10^a COMMISSIONE19^o RESOCONTO STEN. (23 maggio 1973)

tazione delle licenze stagionali rilasciate dalle autorità competenti.

Ecco perchè abbiamo aggiunto le parole: « anche stagionali ». Potremmo chiarire ulteriormente, ed io potrei essere d'accordo sulla proposta avanzata in questo senso, mantenendo all'articolo 1 la dizione secondo cui rimane abrogato anche il terzo e il quarto comma. Altrimenti ho l'impressione che creiamo confusione perchè potrebbe restare il dubbio se il questore possa rilasciare licenze al di fuori dei piani predisposti dai comuni, mentre invece noi abbiamo inteso regolamentare anche l'aspetto stagionale delle licenze.

B E R L A N D A. Le argomentazioni portate dal relatore sono un tutto organico con la volontà espressa nella elaborazione della legge. Dichiaro dunque che il mio Gruppo si associa in pieno a tali argomentazioni, soprattutto perchè sia lasciato inalterato lo articolo 1.

Per l'esperienza che ho avendo partecipato ai lavori credo che anche l'articolo 2 sia già chiaro e non richieda modificazioni; sono comunque pronto a discuterne eventualmente. Ripeto però che eventuali aggiunte potrebbero portare più a complicare che a chiarire. Quindi come Gruppo saremmo per il mantenimento integrale dell'articolo 1.

C O T T O N E, *sottosegretario di Stato per l'interno.* Ribadisco che il Governo è favorevole all'abrogazione del terzo e del quarto comma dell'articolo 103 del testo unico per l'ovvia ragione che se non abrogassimo questi due commi e lasciassimo sopravvivere inalterato l'intero articolo 103 avremmo un regime differenziato tra licenze stagionali temporanee e licenze di carattere permanente. Questa è la ragione per cui il Governo è d'accordo ad abrogare i commi in questione, altrimenti rimarrebbe questa differenziazione.

A chiarimento dell'abrogazione del terzo e del quarto comma dell'articolo 103 del testo unico, il Governo propone un testo aggiuntivo, che può anche rappresentare un

articolo aggiuntivo — per esempio — dopo l'articolo 4 del disegno di legge, in cui l'abrogazione venga esplicitata in modo più chiaro nel suo significato.

Ripeto che il testo non è assolutamente in contrasto con gli articoli che ci accingiamo ad approvare: è soltanto un testo esplicativo, chiarificatore. Non c'è nè sotterfugio nè *éscamotage*.

V E N A N Z E T T I, *relatore alla Commissione.* Però la formulazione non chiarisce ma complica.

C O T T O N E, *sottosegretario di Stato per l'interno.* Il testo sarebbe: « Per esigenze turistiche possono essere concesse le licenze e le speciali autorizzazioni, previste per l'apertura di esercizi di vendita o di consumo di bevande con contenuto alcolico inferiore o maggiore al 21 per cento del volume, di durata limitata al periodo temporale nel quale si verifichi lo straordinario concorso di persone ». Infatti si può ipotizzare la necessità che si possa o si debba concedere la licenza in un caso che non è abituale, ricorrente: in un caso eccezionale. Ecco dunque questa norma. Quante volte capita una festa popolare!

V E N A N Z E T T I, *relatore alla Commissione.* Ma sono ricorrenze temporali, non stagionali.

A L E S S A N D R I N I. Si può cambiare quel « possono » in « sono ».

P R E S I D E N T E. È importante chiarire che l'articolo 103 del testo unico prevede una distinzione tra licenze temporanee e licenze stagionali. Le licenze temporanee rimangono al primo e al secondo comma, con l'articolo 2 dal disegno di legge aboliamo il terzo e il quarto comma dal suddetto articolo. Anzichè lasciare le licenze stagionali come un fatto occasionale, esse vengono inserite nel piano elaborato dal comune.

Se una zona è climatica la licenza stagionale si pone in modo continuativo, cioè viene rilasciata anno per anno e serve sola-

10ª COMMISSIONE

19º RESOCONTO STEN. (23 maggio 1973)

mente per la stagione. Viene però rinnovata annualmente, anzichè essere rilasciata occasionalmente.

C O T T O N E, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Diciamo chiaramente che se dovesse sopravvivere — e noi non siamo d'accordo — il terzo comma dell'articolo 103 del testo unico avremmo l'esclusione, nei casi di fiere, feste, mercati eccetera, di concessioni di licenze per superalcolici: questo è il punto. Noi lo abroghiamo per evitare che non si debbano concedere licenze per superalcolici in caso di fiere. La norma invece consentirebbe che anche in quelle occasioni tali licenze possono essere concesse.

P R E S I D E N T E. Anche per questo l'autorizzazione è prevista nei modi stabiliti dalla legge. Quindi anche per le ricorrenze stagionali è prevista l'autorizzazione del questore nei modi stabiliti nel primo e nel secondo comma. L'articolo 2 regolarizza il terzo e il quarto comma del citato articolo. Credo che mettendo a verbale questo chiarimento il problema dovrebbe essere risolto.

C O T T O N E, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Mi sono permesso di chiarire che questo è esplicativo e non contiene nessun sotterfugio.

B E R L A N D A. Vorrei far presente che ho capito la finalità espressa e anche quello che potrebbe poi capitare. Faccio un esempio. L'ano scorso sul ghiacciaio dell'Adamello, privo di qualsiasi esercizio pubblico, si sono fatti tre giorni di convegno sull'atterraggio degli aerei in montagna. Sono convenuti svizzeri, francesi e italiani. Si sono piantate delle tende per tre giorni. Siccome faceva freddo, è stata concessa per i tre giorni di quella manifestazione la licenza anche per i superalcolici.

Ora che ho meditato di più su questa proposta ritengo che sia opportuno lasciare intatto l'articolo 1 e a maggior ragione, adesso che ho capito cosa significa, l'articolo 2, senza inserire nessun articolo aggiuntivo, per-

chè sarebbe un modo per togliere ai comuni quell'ampiezza di poteri che viene conferita dalla legge in discussione.

Quindi devo manifestare sommessamente l'opinione che la legge è chiara così come è formulata e che non serve l'emendamento chiarificativo proposto dal Governo. Preghe- rei dunque il Governo, se è possibile, di non insistervi.

P R E S I D E N T E. L'esigenza di un caso come quello dell'Adamello è risolta dal primo e dal secondo comma dell'articolo 103 del testo unico, ma non è risolta dall'articolo 2 del disegno di legge. Quindi rimandando a questo verbale come chiarimento, onorevole Cottone, il Governo potrebbe non insistere sulla sua proposta.

C O T T O N E, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Non insisto, però vorrei chiarire che se rimanessero in vita il terzo e il quarto comma dell'articolo 103 del testo unico escluderemmo la possibilità di concedere licenze per superalcolici in quelle evenienze che stiamo trattando.

Invece noi vogliamo liberalizzare il settore.

P R E S I D E N T E. Passiamo alla votazione dell'articolo 1, di cui do nuovamente lettura.

Art. 1.

Sono abrogati gli articoli 89, 90, 91, 95, 96, 97, 98, nonchè il terzo e il quarto comma dell'articolo 103 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Sono altresì abrogate le disposizioni contenute nella legge 8 luglio 1949, n. 478.

(È approvato).

Art. 2.

Per il rilascio di nuove licenze, anche stagionali, concernenti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

de, disciplinata nel capo II del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 luglio 1931, n. 773, e nel relativo regolamento di esecuzione, i comuni, nel quadro dei principi generali fissati dalla legge 11 giugno 1971, n. 426, e tenuto conto degli esercizi già in attività, predispongono, mediante approvazione di appositi piani, il limite massimo in termini di superficie globale degli esercizi pubblici in cui si esplica tale attività.

Il piano può riferirsi a singole zone abitate e può limitarsi al solo centro abitato. Il piano determina inoltre le distanze minime tra gli esercizi di cui al precedente comma, e fra tali esercizi e gli ospedali, le scuole, le caserme, le chiese e altri luoghi destinati al culto.

I piani comunali sono adottati con i criteri e le modalità di cui al capo II della legge 11 giugno 1971, n. 426, previa integrazione delle apposite commissioni previste dagli articoli 15 e 16 con un rappresentante degli esercenti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e con un rappresentante dei lavoratori addetti allo stesso settore, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano per il rilascio delle licenze concernenti l'attività degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande annessi agli alberghi, pensioni e locande o ai complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale, nonché alle mense aziendali ed agli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno.

Su questo articolo è stato presentato, da parte del senatore Alessandrini, il seguente emendamento:

Il secondo comma dell'articolo 86 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Nei circoli privati, regolarmente costituiti, lo spaccio al minuto o il consumo di

bevande alcoliche e non alcoliche, purché limitati ai soli soci, non sono soggetti a licenza ».

Tale emendamento è assorbito dall'ultimo comma dell'articolo 2. Senatore Alessandrini, insiste nel suo emendamento?

A L E S S A N D R I N I. Poiché è assorbito dal testo del disegno di legge, non insisto nell'emendamento.

P R E S I D E N T E. Metto dunque ai voti l'articolo 2.

(È approvato).

Art. 3.

La domanda di licenza all'apertura di un nuovo esercizio o all'ampliamento o al trasferimento di quello esistente deve essere presentata al sindaco del comune nel territorio del quale si intende aprire, ampliare o trasferire l'esercizio e deve essere corredata di tutti i dati relativi alla ubicazione, alla superficie dei locali ed al tipo di attività che si intende svolgere nonché della prova che il richiedente risulti iscritto nel registro previsto dal capo I della legge 11 giugno 1971, n. 426.

Il sindaco, sentiti l'ufficiale sanitario comunale e la commissione di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, che dovrà pronunciarsi anche sulla classifica da attribuire all'istituendo esercizio, e dopo aver accertato la osservanza dei criteri stabiliti dal piano comunale di cui al precedente articolo 2, trasmette le domande al questore per il rilascio della licenza in base alle vigenti disposizioni di pubblica sicurezza.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del turismo e dello spettacolo, saranno determinati i criteri per la classificazione degli esercizi pubblici.

10^a COMMISSIONE

19° RESOCONTO STEN. (23 maggio 1973)

A tale articolo è stato presentato da parte del Governo il seguente emendamento:

All'articolo 3, dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

« Per la vendita e il consumo delle bevande con contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, deve essere presentato contestualmente, o a parte, apposita domanda, negli stessi modi previsti dai commi precedenti, al fine di ottenere il rilascio della speciale autorizzazione ».

Metto ai voti tale emendamento.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato.

(È approvato).

Art. 4.

Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio per la somministrazione di alimenti o bevande per atto tra vivi o a causa di morte comporta il rilascio della licenza all'avente causa, sempre che sia provato l'effettivo trapasso dell'azienda e il subentrante sia iscritto nell'apposito registro previsto dal capo I della legge 11 giugno 1971, n. 426, e abbia i requisiti previsti dall'ordinamento vigente.

Su tale articolo era stato presentato un emendamento da parte del senatore Fusi. Senatore Fusi, insiste nel suo emendamento?

F U S I. Signor Presidente, sono realista e perciò non insisto nell'emendamento.

P R E S I D E N T E. Metto dunque ai voti l'articolo 4 nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Art. 5.

Il questore, su proposta del sindaco e sentite le associazioni di categoria, deter-

mina l'orario di attività per i pubblici esercizi, che potrà essere differenziato nell'ambito dello stesso comune in ragione delle diverse esigenze e delle caratteristiche delle zone considerate.

È consentito all'esercente di posticipare l'apertura e di anticipare la chiusura dello esercizio fino ad un massimo di un'ora rispetto all'orario stabilito e di effettuare una chiusura intermedia dell'esercizio fino al limite massimo di due ore consecutive.

È consentita negli esercizi pubblici annessi agli alberghi, locande e pensioni la somministrazione fuori dell'orario di cui ai commi precedenti di cibi e bevande alle sole persone alloggiate.

(È approvato).

Art. 6.

Fino a quando non saranno stati approvati i piani di cui al primo comma dell'articolo 2 i sindaci trasmettono al questore le domande di licenza seguendo la procedura prevista dal secondo comma dell'articolo 43 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

Le domande di licenza in corso di istruttoria all'atto dell'entrata in vigore della presente legge possono essere riproposte al sindaco, mantenendo la data originaria di presentazione, in base alle norme della presente legge e dovranno essere integrate con la documentazione richiesta dalla nuova procedura.

Nell'esame delle domande intese ad ottenere la licenza per la somministrazione di bevande alcoliche, costituisce titolo preferenziale per l'accoglimento la titolarità di altra licenza per la somministrazione di bevande analcoliche.

Fino all'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 3, la classifica degli istituendi esercizi pubblici viene effettuata in via provvisoria dal questore, sentiti i pareri del sindaco e dell'Ente provinciale del turismo.

(È approvato).

10^a COMMISSIONE

19° RESOCONTO STEN. (23 maggio 1973)

Art. 7.

Nelle province di Trento e di Bolzano, sino a quando non sarà diversamente disposto con legge provinciale ai sensi della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, rimane ferma la competenza del Presidente della Giunta provinciale in ordine ai provvedimenti da adottarsi dal questore a norma della presente legge.

(È approvato).

Prima di passare alla votazione del disegno di legge nel suo complesso, votiamo il titolo della legge, per il quale il relatore ha proposto la seguente nuova formulazione: « Modifica alla disciplina degli esercizi pubblici di vendita e consumo di alimenti e bevande ».

Metto ai voti il nuovo titolo del disegno di legge.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Devo ringraziare il relatore, senatore Venanzetti, e il senatore Berlanda, che hanno cooperato in ogni fase all'esame del disegno di legge, e i colleghi della maggioranza e dell'opposizione che hanno dato il loro appoggio alla definizione del problema che si trascinava da alcune legislature.

Desidero anche dare atto al Governo del *fair-play* che ha manifestato e nella discussione in Sottocommissione e nelle altre sedi, consentendo di condurre in porto questo disegno di legge.

F U S I . L'essenziale è che non si scriva sui giornali: « Viva il Governo! ».

P R E S I D E N T E . Speriamo che l'iter concluso al Senato possa essere ripreso rapidamente alla Camera dei deputati, affinché il testo definitivo della legge possa entrare in vigore. Ringrazio dunque tutti i colleghi e l'onorevole Sottosegretario.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Determinazione della durata in carica degli attuali organi elettivi dell'artigianato** » (999), d'iniziativa dei senatori Tambroni Armaroli ed altri

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Determinazione della durata in carica degli attuali organi elettivi dell'artigianato », d'iniziativa dei senatori Tambroni Armaroli, De Marzi, Farabegoli e De Vito.

Prego il senatore Farabegoli di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

F A R A B E G O L I , *relatore alla Commissione*. Il disegno di legge al nostro esame tende a parificare la durata in carica delle commissioni provinciali per l'artigianato, che scadranno il 25 ottobre 1973, con quella degli organi elettivi delle casse mutue artigiane, che scadranno il 25 ottobre 1974. Con l'approvazione del presente provvedimento si ottiene un duplice scopo. Il primo è di carattere economico e finanziario. Infatti, per evidenti ragioni, l'abbinamento del rinnovo dei due organi permette un risparmio finanziario sia agli enti preposti, sia alle organizzazioni di categoria, le quali vengono ad essere favorite anche per l'aspetto organizzativo.

È noto che la legge 25 luglio 1956, n. 860, e la legge 29 dicembre 1956, n. 1533, avevano fissato in tre anni la durata in carica delle commissioni provinciali dell'artigianato e dei consigli di amministrazione delle casse mutue di malattia. Successivamente la legge n. 1533 è stata modificata dalla legge 9 febbraio 1966, n. 27, che ha stabilito una nuova composizione degli organi di amministrazione delle casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani ed ha definitivamente fissato in quattro anni la durata in carica delle commissioni provinciali e regionali per l'artigianato e del comitato centrale dell'artigianato risponde alla necessità di parificare la durata in carica di tali organi a quella prevista per gli organi di amministrazione delle casse mutue. Inoltre quattro anni è un

10^a COMMISSIONE

19° RESOCONTO STEN. (23 maggio 1973)

periodo molto più idoneo per operare in modo più produttivo e più razionale e permette di lasciare più tranquillo un corpo elettorale chiamato troppo spesso alle urne. Pertanto propongo un emendamento all'articolo unico, tendente ad aggiungere dopo le parole « è prorogata di un anno » le altre « e rimangono in carica quattro anni ». È questo un atto di coerenza con il provvedimento adottato per le casse mutue e con il disegno di legge n. 1579, cui si è accennato prima.

Colgo l'occasione per rivolgere ancora una volta un pressante invito al Governo affinché provveda alla revisione della legge n. 860. La nuova realtà della categoria e la nuova realtà regionale auspicano la promulgazione di una legge quadro per l'artigianato. Mi risulta che il Ministero sta già provvedendo in tal senso: la mia è una sollecitazione a fare presto. Rinnovando quindi l'invito al Governo a predisporre la legge quadro, invito la Commissione ad approvare il disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Non si potrebbe articolare diversamente l'emendamento nel senso di concretizzarlo in un successivo articolo 2? L'articolo 1 potrebbe riguardare la nuova durata delle commissioni provinciali e regionali per l'artigianato. L'articolo 2 la proroga degli attuali organi.

FARABEGOLI, relatore alla Commissione. Ho proposto l'emendamento aggiuntivo perchè ritenevo che potesse essere compreso nell'articolo unico. Comunque posso senz'altro accettare la formulazione proposta dall'onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BERTONE. Eravamo rimasti d'accordo per approvare il disegno di legge nel suo testo originario. Il collega Mancini, che seguiva questa materia, è oggi assente. Vorrei pregare il relatore di accettare un rinvio della discussione, altrimenti potremmo approvarlo così com'è.

TIBERI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Le

attuali commissioni regionali e provinciali dovrebbero essere ricostituite il 25 novembre 1973 mentre — come è stato già rilevato dall'onorevole relatore — gli organi delle casse mutue scadranno nel 1974. Questo pone il problema di prorogare di un anno la durata delle attuali commissioni provinciali per l'artigianato in attesa della nuova disciplina delle imprese artigiane per la quale il Ministero ha predisposto uno schema di disegno di legge, che regolerà definitivamente la durata degli organi dell'artigianato.

È solo per questa ragione che il Governo è favorevole all'approvazione del disegno di legge nel suo testo originario. Il Governo fa anche presente l'esigenza che il provvedimento venga approvato in tempo utile e cioè prima del 25 giugno per evitare l'inizio del procedimento elettorale che, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, deve iniziare 120 giorni prima della scadenza del triennio di durata delle commissioni.

FARABEGOLI, relatore alla Commissione. Ritiro senz'altro il mio emendamento e nello stesso tempo esprimo l'auspicio che si possa discutere quanto prima la legge quadro sull'artigianato.

TIBERI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Comunico alla Commissione che il rappresentante del Governo, che sarà presente alla riunione della Commissione della Camera dei deputati, è stato incaricato di far presente l'opportunità che la Camera sospenda l'esame di quel provvedimento, dato che il Senato ne sta discutendo uno analogo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame dell'articolo unico del disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

La durata in carica delle attuali commissioni provinciali e regionali per l'artigianato e del comitato centrale dell'artigianato, co-

10ª COMMISSIONE

19º RESOCONTO STEN. (23 maggio 1973)

stituiti a norma della legge 25 luglio 1956, n. 860, è prorogata di un anno.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

(È approvato).

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« Istituzione dei Centri per il commercio con l'estero » (852)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca poi la discussione del disegno di legge: « Istituzione dei Centri per il commercio con l'estero ».

La 1ª e la 5ª Commissione hanno espresso parere favorevole. Prego il senatore Berlanda di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

B E R L A N D A, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Sottosegretario, già nella precedente discussione generale il problema era stato affrontato e da tutti i colleghi ritenuto di notevole importanza ai fini del sostegno delle esportazioni e della assistenza a chi, per le esportazioni, non è sempre adeguatamente preparato.

Già in quella sede, anche annunciando alcune osservazioni intese a perfezionare il provvedimento, il giudizio era sempre favorevole e vi era l'auspicio di giungere ad una sollecita approvazione. Devo dire che quelle osservazioni, fatte in modo sintetico nella seduta precedente, erano sostenute anche da disposizioni diramate con circolari ministeriali che giustificavano alcune istanze fatte presenti e che altrimenti sarebbero state in contraddizione con la situazione di fatto. In particolare, ci sono circolari ministeriali che indicano alcuni inserimenti che la legge poi esplicitamente non prevede. Vi è una circolare, ad esempio, dei Ministeri interessati, del 28 ottobre 1971, con la quale

i due Ministeri ravvisavano la necessità che il comitato direttivo dei Centri regionali per il commercio estero, di cui fanno già parte rappresentanti del Ministero per il commercio estero e dell'ICE (cosa che non si verifica più nel disegno di legge), fosse integrato da un rappresentante dell'amministrazione regionale per il necessario collegamento. La richiesta del relatore di un tale inserimento, quindi, è in armonia con questa circolare.

C'è poi una circolare del 5 agosto 1968 con la quale, per i Centri già esistenti, veniva giudicata allora inopportuna la facoltà di nominare propri corrispondenti e di creare uffici di corrispondenti all'estero. Ovviamente era una misura cautelativa in quanto la materia non era stata regolamentata. Certo è che il collegamento rimane da auspicare. Ci sono poi altri punti che cercherò di chiarire con alcuni emendamenti ai vari articoli.

La materia è conosciuta dai colleghi; io desidero solo riaffermare l'utilità di uno strumento di questo genere, che deve nascere in stretto collegamento con i Ministeri interessati e con quel « braccio secolare » del Ministero per il commercio estero, che è l'Istituto per il commercio estero, con una valida ed organica presenza delle Camere di commercio e con un razionale collegamento con le Regioni. Una volta che questo collegamento sia assicurato, lo strumento si rivelerà indubbiamente di sostegno per tutta un'ampia fascia di produttori piccoli e medi, che hanno grande inventiva, notevole capacità aziendale nella produzione ma scarsa disponibilità e propensione alla penetrazione nei mercati esteri.

Ciò detto, cercherò di illustrare brevemente gli emendamenti da me proposti. All'articolo 1 mi sembra che potrebbe essere inserito un accenno più preciso affinché l'azione dei nuovi Centri risulti organicamente inserita in quella più generale dell'ICE. A questo fine propongo di aggiungere alla fine del primo comma dell'articolo le seguenti parole: « compatibilmente ed in armonia con l'azione svolta dall'Istituto nazionale per il commercio estero ». La presenza ad una fiera estera, ad esempio, non può avvenire utilmente con un padiglione dell'ICE e con altri

padiglioni autonomi, non collegati, dei Centri sostenuti dalle Regioni. Questo è un inconveniente che già si è verificato; qualche volta viene superato dalla buona volontà delle associazioni che operano il coordinamento ed il collegamento, ma questo non avviene sempre.

Propongo poi la soppressione del secondo comma dell'articolo 1 e l'aggiunta, alla fine del terzo comma dello stesso articolo, delle seguenti parole: « avvalendosi dei funzionari degli uffici periferici dell'ICE e dei dirigenti degli uffici di commercio estero delle Camere di commercio, industria ed artigianato.

Un'ultima modifica che propongo, riguarda l'opportunità dell'istituzione delle sezioni dei Centri preso le Camere di commercio residenti non nel capoluogo di provincia, da farsi con decreto del Ministro dell'industria. Può apparire una procedura un po' macchinosa, ma non ne faccio una questione essenziale.

All'ultimo comma dell'articolo 1 penserei di proporre un emendamento aggiuntivo tendente a far sì che anche l'Istituto nazionale per il commercio estero possa essere sentito per quanto riguarda l'emanazione delle norme sull'organizzazione e sul funzionamento dei « Centri per il commercio con l'estero », in modo che queste possano essere il più possibile funzionali ed aderenti alla realtà. All'articolo 3, come già dichiarato nella seduta precedente, proporrò una formulazione più ampia ed organica per quanto concerne il primo comma, proponendo che il numero dei funzionari con qualifica di dirigente — o equiparata — facenti parte del comitato direttivo sia portato da due a tre: il terzo dovrebbe infatti rappresentare la Regione competente per territorio, in accoglimento di un'istanza espressa durante un incontro precedente, affinché il rappresentante della Regione non sia presente solo nella commissione consultiva, come previsto dall'articolo 6, ma anche nell'organo direttivo. Ciò, senza dar luogo ad un'inflazione di presenze, renderebbe più organica la composizione del comitato direttivo medesimo.

Per lo stesso criterio di organicità proporrò anche un emendamento all'articolo 5,

onde sostituire al funzionario della carriera direttiva del Ministero del commercio con l'estero che andrebbe preposto ai servizi tecnici del Centro, un funzionario, sempre della carriera direttiva, dell'Istituto nazionale per il commercio estero, designato dal presidente dell'Istituto o, in mancanza di questo, nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero su proposta del Centro. Già da molto tempo, infatti, la distinzione tra esperti e funzionari del Ministero è di fatto operante; e credo che oltretutto sia stato formulato un preciso elenco di esperti da utilizzare in queste occasioni, predisposto da una commissione speciale della quale non ricordo ora la data di costituzione, recante una quarantina di nomi. Pertanto la formulazione da me testè indicata permetterebbe un più agile funzionamento del Centro, oltre a facilitare il pagamento delle competenze accessorie per i funzionari di questa categoria, per i quali l'ICE segue particolari procedure.

Qualora fossero accolti i miei suggerimenti, è evidente che l'articolo 6 andrebbe adeguatamente perfezionato col prevedere la partecipazione del rappresentante dell'ICE anche nella commissione consultiva in esso prevista, più che altro per motivi di coordinamento.

Chiudo sottoponendo al signor Presidente, agli onorevoli rappresentanti del Governo ed agli onorevoli colleghi una perplessità, modestissima in sè ma, poichè tocca il gruppo etnico di lingua tedesca, è tale da dar luogo a sviluppi nel futuro. I colleghi sanno che, con norme di attuazione in fase di emanazione, bisognerà provvedere a concedere una maggiore autonomia alla provincia di Bolzano (per Trento il problema non esiste); infatti la costituzione di un Centro regionale, dove l'economia della provincia fosse posta assolutamente in minoranza, farebbe nascere delle lamentele che, come tante altre — spesso senza fondamento — verrebbero riversate sul Governo italiano. Quindi, se si potrà trovare un modo per concedere un minimo di salvaguardia alla provincia di Bolzano, si compirà un atto tecnicamente molto valido: è un suggerimento, che mi permetto di dare alla Commissione, dato che per tale

problema non posso trovare da solo la soluzione, al fine di perfezionare ulteriormente il provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CATELLANI. Noi siamo favorevoli a questo provvedimento che regola in via legislativa l'attività dei Centri regionali per il commercio estero, già operanti da alcuni anni praticamente in tutto il territorio nazionale ed attraverso i quali è stata realizzata un'intesa con le competenti autorità ministeriali per razionalizzare ed intensificare le iniziative delle Camere di commercio nel settore degli scambi con l'estero, soprattutto per quanto riguarda il sostegno pubblico alle piccole e medie aziende esportatrici.

In questo spirito proporremo alcuni emendamenti, aventi soprattutto lo scopo di assicurare la presenza nel comitato direttivo dei Centri dei rappresentanti della Regione e dell'Istituto nazionale per il Commercio con l'estero.

Riteniamo infatti essenziale stabilire un collegamento effettivo, nel momento decisivo sull'attività dei Centri, sia con il massimo organo pubblico promozionale nel settore del commercio estero, sia con le Regioni, in modo da coordinare l'azione di impulso nel campo degli scambi con l'estero con quella di generale promozione dello sviluppo economico, propria degli organismi regionali.

Questi sono gli emendamenti che presenteremo alla Presidenza; per il resto, concordo su quanto ha esposto il relatore.

VENANZETTI. Signor Presidente, direi che in un Paese come il nostro, che non è davvero un modello di efficienza di strutture politiche, non c'è da meravigliarsi se anche le strutture relative al commercio con l'estero denunciano carenze che si sono fatte sempre più vistose man mano che questa attività è andata assumendo un ruolo di importanza primaria nel processo di sviluppo dell'economia italiana.

Per quanto riguarda i punti di arrivo delle nostre esportazioni, occorre tuttavia riconoscere il notevole sforzo compiuto in questi ultimi tempi dalle competenti autorità con l'istituzione di numerosi uffici ICE all'estero, per integrare l'azione degli uffici commerciali delle nostre ambasciate e quella delle Camere di commercio italiane all'estero.

Il problema più complesso era però quello di costituire all'interno del Paese, cioè ai punti di partenza delle nostre esportazioni, un'altrettanto organica ed efficiente rete di uffici pubblici a disposizione soprattutto delle piccole e medie aziende che difettano quasi sempre dei mezzi finanziari e dell'organizzazione commerciale richiesti per una proficua attività, a carattere continuativo, sui mercati internazionali.

A nostro giudizio si presentavano due direttrici per la soluzione di tale problema: 1) il massiccio incremento degli uffici ICE in Italia (attualmente sono circa 40) conferendo loro anche funzioni di assistenza generale agli esportatori, oltre a quelle tradizionali di controllo dei prodotti ortofrutticoli in esportazione; 2) la ristrutturazione e il potenziamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura già utilizzate per importanti servizi connessi agli scambi internazionali e alcune delle quali con esperienze di carattere promozionale nel settore esportativo.

Con la presentazione da parte del Governo del disegno di legge sui Centri regionali per il commercio estero, mi sembra che si sia cercato di utilizzare ambedue le strutture anzidette, coordinandone l'azione sotto le direttive e il controllo del Ministero del commercio con l'estero. E tale decisione appare opportuna poichè viene evitato un ulteriore appesantimento delle strutture dell'ICE con la creazione di nuovi uffici all'interno del Paese, mentre l'Istituto si trova in fase di riorganizzazione per quanto riguarda la conduzione di un nuovo tipo di azione promozionale sui mercati esteri e la fornitura alle aziende esportatrici di una adeguata e tempestiva informazione tecnico-commerciale. Inoltre vengono ricondotte in un processo unitario, su base regionale e successivamente nazionale, le iniziative delle Came-

10ª COMMISSIONE

19º RESOCONTO STEN. (23 maggio 1973)

re di commercio che hanno spesso contribuito ad aggravare il fenomeno della provincializzazione dei nostri scambi con l'estero, danneggiando gli interessi generali della esportazione italiana e favorendo l'azione clientelare dei partiti che controllano quasi totalmente gli organismi camerali.

Da notare inoltre che tali iniziative si sono sempre concretate in partecipazioni a fiere e missioni di operatori all'estero, strumenti promozionali questi che l'ICE già utilizza a livello nazionale e che comunque stanno rivelandosi ormai in via di superamento.

Vorrei infine rilevare che viene instaurato uno stretto, organico rapporto di collaborazione tra l'ICE e le Camere di commercio, aperto alle istanze delle locali associazioni di categoria e con l'intervento dell'Ente regionale, che in particolare avrà la possibilità di attuare, attraverso il Centro, quelle iniziative nel settore del commercio con l'estero (escluse, com'è noto, dalla sfera di competenza delle Regioni) che riterrà connesse allo sviluppo dell'economia regionale.

Queste sono le considerazioni per cui dichiaro, a nome del mio Gruppo, di concordare sul disegno di legge al nostro esame e su alcuni emendamenti proposti dal relatore perchè, per gli altri, non ho potuto ancora formarmi un giudizio preciso e quindi mi riservo di esprimerlo dopo un'attenta lettura degli emendamenti stessi.

FILIPPA. Credo di avere già esposto nella precedente riunione i principi generali cui ci ispiriamo nell'esaminare il presente disegno di legge. I motivi di perplessità che abbiamo enunciato non sono venuti meno, perchè da una parte sentiamo che esiste questo problema di decentramento e di avvicinamento alle sedi produttive anche di un'organizzazione per il commercio con l'estero; dall'altra parte, però, vediamo com'è strutturato oggi questo tipo di commercio e quale sia l'aiuto dello Stato.

Il disegno di legge in esame sarà buono, ma già il relatore e gli stessi promotori dichiarano che non è l'*optimum*. Perchè l'*optimum* non si raggiunge attraverso regolamentazioni più precise o attraverso il tentativo di risolvere le contraddizioni esistenti,

ma affrontando il problema partendo dalle esigenze reali delle associazioni di categoria e dalle grosse questioni: cioè, rapporto tra grandi e piccole o medie aziende, presenza delle associazioni di categoria in certe iniziative, aiuto dello Stato in termini di indirizzo alle grandi correnti del commercio con l'estero, di promozione, eccetera.

Per quanto concerne la grossa questione delle Regioni, sono d'accordo con quanto afferma il presidente Ripamonti; ma stante la situazione in atto nel nostro Paese, in cui le Regioni cercano di potere intervenire nelle scelte di carattere generale, dobbiamo dire: ben vengano le Regioni, soprattutto se esse sono considerate come aiuto, sollecitazione e come rappresentanza degli operatori più deboli che si vedono sopraffatti dai grandi operatori.

Dal punto di vista del decentramento riteniamo che il disegno di legge possa avere qualche effetto, per il resto, però, le nostre perplessità rimangono immutate. In particolare, poi, stante la situazione attuale, riteniamo che la riproposizione del problema delle Regioni, cioè del loro inserimento come organismo che determini una presenza nel comitato direttivo e nel comitato consultivo, sia per lo meno utile.

Il nostro atteggiamento è di carattere generale e riflette considerazioni di ordine generale. Non intendiamo esprimere un voto contrario al disegno di legge, perchè non ve ne sarebbe il motivo; non vogliamo però nemmeno esprimere un voto favorevole, che significherebbe l'avallo ad una impostazione metodologica del problema che non condividiamo, ragione per cui ci asterremo dalla votazione.

ALESSANDRINI. Il provvedimento, secondo il mio modesto parere, è valido. Il collega Venanzetti ha avuto modo di porre in evidenza come fosse problema sul tappeto quello di aprire la periferia del Paese all'esportazione favorendone i rapporti con l'estero e perchè, fra le due possibili vie da seguire, si sia scelta questa contenuta nel disegno di legge. È mia convinzione che si tratti della via buona. Si dovrà cercare, superando forme di regionalismo pretestuo-

se, determinate da erronee preoccupazioni di prestigio o di competenza, di raggiungere in questo settore la massima unità fra organi periferici e centrali.

Onorevoli colleghi, voi sapete, sono di origine trentina e come il collega Berlanda il regionalismo l'ho nel sangue, lo abbiamo ereditato dai nostri padri; non bisogna però dimenticare che in Italia, oltre alle regioni di antica tradizione e di rispettabile dimensione, ne esistono altre le quali, per ampiezza di territorio e per potenzialità, certi problemi almeno per ora non possono risolverli. E a questo riguardo le locali Camere di commercio possono dare un contributo ben limitato. Quindi il disegno di legge mirante ad un fecondo coordinamento sarà tanto più proficuo per gli operatori economici, soprattutto medi e piccoli, quanto più i centri operativi locali saranno improntati ad uno spirito non di concorrenza ma di collaborazione con gli organi centrali del Paese. Stimo questa la condizione essenziale per ottenere dei risultati positivi nella promozione dei nostri rapporti con l'estero.

Nella precedente seduta che ha trattato il problema, è stato posto in rilievo come la relazione al disegno di legge sia più ricca del testo del provvedimento per quanto concerne indicazioni di possibilità offerte ai centri operativi periferici. Tuttavia, lo ripeto, penso che il disegno di legge, così come è formulato, possa essere approvato. Tutte le finalità richiamate dalla relazione sono raggiungibili, purchè non manchi il coordinamento degli operatori e la collaborazione degli stessi che, come ha osservato il relatore, può dare alle norme in esame la maggior forza desiderabile.

PRESIDENTE. Vorrei aggiungere alcune osservazioni a quanto detto dal relatore. Noi siamo in un momento caratteristico dello sviluppo economico del Paese: stiamo inserendoci in modo più attivo nel circuito economico mondiale, siamo in presenza di un processo di internazionalizzazione dell'economia; però, mentre dobbiamo tener conto di tutto questo, registriamo in sede nazionale una sorta di dualismo economico, non avendo ancora raggiunto il punto di uni-

ficazione. Dobbiamo pertanto fare attenzione, nell'affrontare questa problematica, a distinguere bene tra processi istituzionali e processi economici per non presentarci, alla soglia del nostro inserimento nell'economia mondiale, con la frantumazione della nostra politica economica interna, riportando così a livello internazionale problemi che sono già non coerenti con il livello nazionale.

È una preoccupazione che ho espresso l'altra volta e che ribadisco oggi ritenendola della massima importanza. Il dualismo è rappresentato dal fatto che abbiamo Regioni avanzate ed altre depresse; ora, affidando un ruolo determinante nel settore alle Regioni, non si favorisce il processo di unificazione economica della Nazione ma, anzi, si fa sì che alcune di esse portino avanti una collaborazione a livello internazionale senza tener conto di quelle meno avanzate, che non sono in grado di fare lo stesso. Bisogna quindi mantenere l'unità dei problemi economici a livello nazionale, non frantumare questi a livello regionale. La Regione ha funzioni importantissime nel quadro della programmazione nazionale ed è in questo quadro che vanno affrontati i problemi d'inserimento della nostra economia in quella internazionale.

Riterrei pertanto opportuno che gli emendamenti fossero approfonditi in una sede più ristretta e poi riproposti all'esame della Commissione, tenendo presente, tra l'altro, il fatto che i Centri per il commercio con l'estero hanno uno scopo ben preciso. Dobbiamo tenere cioè presente la loro realtà operativa, piuttosto che mirare a realizzare una struttura la quale, in futuro, anzichè favorire l'inserimento attivo del nostro Paese nel commercio mondiale, faccia il contrario; altrimenti avremmo anche settori regionalizzati d'intervento negli scambi, a detrimento della nostra economia considerata in modo unitario.

B E R L A N D A, *relatore alla Commissione.* Ringrazio i colleghi Catellani, Venanzetti ed Alessandrini, i quali hanno dimostrato di sentire tutti allo steso modo la fondatezza del problema posto dai Ministeri competenti. Per quanto mi riguarda, io ho

avanzato dei suggerimenti, sui quali la Commissione dovrà esprimersi; ma non intendo insistere, qualora essa dovesse trovare qualcuno di essi poco opportuno.

Io condivido profondamente ed intimamente le convinzioni espresse dal Presidente circa la delimitazione esatta delle funzioni di promozione del settore della collocazione su mercati esteri della produzione italiana nell'ambito di direttive europee e in diretta concorrenza con grandi Stati i quali, in modo centralizzato, assistono realmente gli operatori, sia pure attraverso articolazioni compartimentali, di *Länder* o, come nel nostro caso, regionali. Già nella seduta precedente ebbi modo di dire che il legislatore deve anche tenere presente la situazione di fatto, sotto un duplice profilo: o alcune situazioni, che sono sfuggite di mano, si giudicano dannose nel collegamento regionale e vengono fatte rapidamente rientrare; o le stesse situazioni, almeno per una parte, si giudicano positive ed allora, con questo primo strumento, va ricercato il collegamento. Se i colleghi ricordano, io feci un espresso riferimento al comportamento della Corte dei conti nelle sue varie articolazioni nella fase di esame del bilancio delle Regioni a statuto speciale — vale a dire un settore più consolidato — dove vengono portati esplicitamente dei capitoli di spesa per il sostegno delle esportazioni e della partecipazione delle Regioni medesime a manifestazioni all'estero, attraverso esposizioni da tenere assieme all'ICE o, a volte, da sole. Tali capitoli di spesa, da dieci anni, con o senza il supporto di leggi regionali, hanno trovato il consenso da parte della Corte dei conti, anche in sede di rendiconto consuntivo: è l'argomento che le Regioni potranno invocare domani per proseguire nella loro presenza di sostegno che — convengo col signor Presidente — è spesso settoriale e non coordinata.

L'onorevole Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero sa quanto sia disagevole imbattersi in manifestazioni nelle quali in un settore c'è il padiglione della rappresentanza unitaria italiana e, non molto lontano (o, qualche volta, addirittura volutamente lontano) vi sono quelli della Sicilia, della Sardegna, del Trentino-Alto Adige,

sia pure definiti e caratterizzati da una presentazione turistica, oltre che economica, dei rispettivi territori. Io credo che si debba, non dico far rientrare i buoi nella stalla, dato che non sono mai fuggiti su pascoli proibiti, ma si debba comunque fare in modo che eventuali presenze delle Regioni trovino assolutamente un coordinamento; tanto più che spesse volte i mezzi finanziari a disposizione del Ministero e dell'ICE si sono rivelati insufficienti, per cui le Regioni hanno trovato giustificazioni di bilancio e convenienza per integrarli tempestivamente, prenotando per tempo le aree nelle fiere o in esposizioni di grandi negozi, dove occorre procedere un anno per l'altro.

Io conosco a fondo il sistema di assistenza all'esportazione germanico, e quello austriaco in particolare: anche lì, pur essendo in presenza di forme autonome come il *Länder*, abbiamo una azione centralizzata, anche per impedire che la concorrenza generosa, alle volte addirittura fervida nella fantasia dei promotori, possa annullare i risultati perseguendo obiettivi in settori che non hanno avvenire. In queste situazioni la concorrenza, se non è frenata, può risultare improduttiva per perdita di denaro, ma soprattutto, quando si tratta di commercio estero, per perdita di tempo e di occasioni; e una occasione perduta, nel 1973, non si ripete più tanto facilmente. Quindi, niente di più necessario del coordinamento in sede centrale, dell'azione statale di direzione, di previsione e di programmazione, senza però eliminare gli agganci con le Camere di commercio e con le Regioni, che sono strumenti nuovi di presenza, ed anche con l'ICE.

Con queste ultime osservazioni ringrazio specificatamente l'onorevole Presidente perchè credo che non richiamerà mai abbastanza la nostra attenzione sulla ricerca della definizione esatta dei ruoli di competenza dell'Amministrazione centrale e delle Regioni, evitando conflitti di competenza e confusione che indubbiamente poi è il Paese a pagare. In questo mi associo completamente alle sue osservazioni.

ORLANDO, *sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. Non essendo

10ª COMMISSIONE

19º RESOCONTO STEN. (23 maggio 1973)

stato presente alla discussione precedente — e ne chiedo scusa alla Commissione — non ho potuto esprimere il pensiero del Ministero su questo provvedimento; colgo oggi l'occasione per dire innanzitutto che sono pienamente d'accordo con il Presidente e con il relatore sulla necessità di evitare al massimo le confusioni possibili in una materia così delicata. Una prima distinzione va fatta tra il quadro economico e quello istituzionale.

Quando qui si parla di partecipazione degli operatori, si dicono delle cose già dette nel corso della discussione del bilancio del commercio con l'estero. Il problema politico fondamentale, che non si risolve con questa legge ma cui questo provvedimento può essere di ausilio, è rappresentato dalla necessità di creare le condizioni migliori perchè la piccola e la media industria possa adire all'esportazione negli stessi modi e con le stesse possibilità dell'industria di Stato e della grande industria. Queste possibilità derivano da fattori oggettivi per il fatto stesso che hanno tipi di produzione forse maggiormente richiesti dal mercato, là dove la media e la piccola industria hanno prevalentemente orientamenti relativi a beni di consumo.

Il problema fondamentale non lo si risolve con questo disegno di legge, ma si risolve — e lo abbiamo detto accogliendo l'ordine del giorno Minnocci — con il provvedimento sui consorzi delle esportazioni. Si era posto addirittura il problema che il Governo assumesse l'iniziativa di farsi presentatore di una proposta autonoma. Abbiamo scartato questa ipotesi perchè ci vorrebbero almeno altri due o tre mesi di tempo; si stanno comunque tenendo gli opportuni contatti definitivi perchè si possa giungere al più presto a questo provvedimento, che dovrebbe completare il quadro, dal punto di vista economico, del sostegno da dare ai nostri operatori piccoli e medi nelle sedi regionali e provinciali.

È attraverso questo sistema che noi diamo, in via economica, l'assistenza necessaria e creiamo quel grado di ricettività nell'area più propria, che si trova oggi più distanziata dal mercato internazionale. Questo il quadro economico; poi vi è quello istituzionale. Quali sono, cioè, le forme istituzionali che

devono consentire, per conto dello Stato e attraverso il sostegno degli uffici dello Stato, l'azione, la promozione, il contatto ed il rapporto con il mercato? Su questo punto bisogna essere estremamente chiari. Io aderisco in pieno alla visione dell'onorevole Presidente. Bisogna resistere alle pressioni di ordine corporativo sia che partano dalle Regioni, sia che partano dall'ICE o da qualsiasi altra organizzazione esistente. Qui il meccanismo deve essere rispettoso dei ruoli dello Stato, delle Regioni e degli operatori economici, se vogliamo dare un minimo di ordine alle cose. Lo dico soprattutto in relazione ai compiti che in questa materia ha il Ministero del commercio con l'estero ed il Ministero degli esteri, in quanto responsabili della politica commerciale del Paese ad un livello che, in alcuni casi (ad esempio nel campo dei rapporti con i Paesi dell'Est), esige oggi un sistema profondamente mutato e diverso. Un sistema che non si basa più sul rapporto commerciale puro e semplice, ma che lo ha scavalcato attraverso una serie di accordi di cooperazione economica di lungo periodo (decennali) comprendenti cooperazione industriale, tecnica e scientifica e che esorbitano dalla competenza stretta del commercio con l'estero. In una visione di questo genere, creando elementi di confusione nelle sedi più appropriate che sono quelle della produzione, non credo che rendiamo un servizio chiarificatore in una materia in cui ci siamo spinti molto avanti raggiungendo dei notevoli risultati.

Lo steso discorso vale per l'ICE, che assolve una funzione primaria; devo dire che non esiste ufficio estero dell'Istituto per il commercio estero che non abbia un peso notevole nel rapporto con i mercati dei vari Paesi dove c'è l'ICE. Diverso è il discorso sul piano interno, e bene ha fatto il collega Venanzetti a metterlo in luce. Noi abbiamo una legge istitutiva dell'ICE che è del 1947. Il regolamento non è mai stato fatto. Oggi una commissione ha iniziato i suoi lavori per colmare questa ormai ultraventicinquennale lacuna. Attraverso le varie stratificazioni che sono intervenute l'Istituto per il commercio con l'estero ha assunto dei compiti strettamente inerenti a determinate leggi.

Perciò questa materia risulta estremamente farraginoso e finalmente degna di essere disciplinata e coordinata. In questo quadro questo disegno di legge non è altro che uno sforzo, sia pure modesto, di non creare nuove strutture ma di razionalizzare al massimo quelle esistenti, di creare un nucleo di raccolta attraverso i Centri e nell'ambito delle direttive generali del Ministero, dalle quali non dobbiamo decampare se non vogliamo frustrare l'azione che si è intrapresa con un certo successo, e di indicare alcune iniziative utili per il raggiungimento di determinati obiettivi. Quali sono questi obiettivi? Evidentemente quelli della politica commerciale posti in essere non solo attraverso la partecipazione diretta ad aree regionali come quella del MEC, ma anche attraverso una serie di contratti di lungo periodo che dobbiamo far conoscere nelle sedi opportune ed in particolare in quella regionale attraverso la presenza, in seno al Centro, di coloro che sono gli autori in prima persona di questi trattati e di questi risultati ottenuti sul piano internazionale. Ecco allora che si configura meglio la funzione sia delle Regioni, sia di questi Centri, sia dell'Istituto del commercio con l'estero, poiché noi creiamo un centro di raccolta di queste forze, come le Camere di commercio, che hanno operato in qualche modo in questa materia. Circa il problema della rappresentatività di queste camere, se siano o no espressione di democrazia reale, se debbano essere eletti i loro organi, non è problema che noi possiamo risolvere in questa sede. Lo abbiamo detto questa mattina in Commissione affari costituzionali; si tratta di un problema del quale non possiamo occuparci in questa sede. Noi dobbiamo prendere atto di una struttura esistente, la quale attualmente si occupa di questi problemi.

E per economia — perchè non dimentichiamo che l'altro binario è quello finanziario — ci siamo avvalsi di questa struttura, con i modesti mezzi che sono affidati a questo disegno di legge per il funzionamento dei Centri per il commercio con l'estero, per predisporre i programmi e dare le direttive sulla base dei trattati e dell'appartenenza, ripeto, ad un'area come quella del MEC.

Ora, a questo punto, emerge il compito primario dello Stato; ed ecco perchè a tale livello, sono pienamente d'accordo con il Presidente nel dire che non dobbiamo interrompere questa possibilità. Afferma il senatore Berlanda che vi sono delle situazioni che introducono di fatto la partecipazione delle Regioni. Niente vieta che questa partecipazione venga aumentata e incrementata; ma non si può spezzare l'unità d'indirizzo e l'unità di direttive, nè il rapporto che c'è nelle sedi consultive. Nell'articolo 6 abbiamo previsto la rappresentanza di tutte le associazioni interessate, il rappresentante della Regione, il rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio estero, eccetera; per quanto riguarda la parte tecnica, all'articolo 5 abbiamo previsto la partecipazione dell'ICE proprio a livello di funzionario. Ma non possiamo non considerare la natura dell'Istituto del commercio con l'estero — che, come ha ben detto il relatore, è il braccio secolare — e quindi ha la sua primaria e specifica competenza non solo in sede esecutiva per le cose che gli competono, ma anche in sede di predisposizione dei programmi connessi con i trattati internazionali. Se rispettiamo l'ordine dei valori, credo che rendiamo un servizio alle Regioni.

Ricordo di aver fatto parte per cinque anni della Commissione interparlamentare per le Regioni; in quella sede mi sono sempre battuto perchè le Regioni rappresentassero lo Stato nella parte loro spettante e non si verificasse questo gioco di rivendicazioni nel momento in cui si fosse legiferato in qualsiasi settore della nostra attività.

Penso che questo sia uno dei punti più delicati e perciò mi associo alla proposta del Presidente che gli emendamenti vengano prima discussi in una sede più ristretta.

P R E S I D E N T E . Se la Commissione concorda sull'esigenza di nominare un sottocomitato che esamini gli emendamenti, è importante che questi emendamenti pervengano alla Presidenza rapidamente, in modo da poterli esaminare entro il 30 del corrente mese e formulare poi un testo da riproporre alla Commissione; a meno che il

10ª COMMISSIONE

19º RESOCONTO STEN. (23 maggio 1973)

senatore Berlanda non ritenga di poterli ritirare.

B E R L A N D A, *relatore alla Commissione*. Penso che, ritirando alcuni emendamenti, gli altri possano essere esaminati nella odierna seduta.

O R L A N D O, *sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. Credo di avere già espresso il punto di vista del Governo. Se entriamo nel merito degli emendamenti, nella misura in cui essi siano compatibili con il punto di vista del Governo io sarò d'accordo, altrimenti dovrò respingerli.

P R E S I D E N T E. Il relatore propone che si proceda all'esame degli emendamenti.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo, ora, all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi delle regioni o, eccezionalmente, presso altra Camera sono istituiti Centri per il commercio con l'estero aventi autonomia amministrativa. Compito dei Centri predetti è di promuovere gli scambi con l'estero, con particolare riguardo alle esportazioni, attraverso azione da svolgere nell'ambito regionale specialmente nei confronti delle piccole e medie imprese.

I Centri si avvalgono della collaborazione degli uffici dell'Istituto nazionale per il commercio estero, coordinando la propria attività con le altre di competenza delle Regioni.

Presso le altre Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle regioni, su richiesta del Centro, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, possono essere istituite « sezioni » del Centro medesimo.

Le norme sull'organizzazione e sul funzionamento dei « Centri per il commercio con

l'estero » e delle loro sezioni saranno stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

A questo articolo è stato presentato dal relatore un emendamento tendente ad aggiungere, alla fine del primo comma, le parole: « compatibilmente in armonia con la azione svolta dall'ICE ».

O R L A N D O, *sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. Prego il relatore di voler ritirare questo emendamento.

B E R L A N D A, *relatore alla Commissione*. Lo ritiro, perchè il Governo può trovare la sede idonea per impartire le direttive necessarie.

P R E S I D E N T E. È poi stato proposto dal relatore lo spostamento del secondo comma, che andrebbe inserito dopo il terzo, per una migliore utilizzazione degli organi periferici. In tal modo, però, verrebbe a mancare quel collegamento con l'attività delle Regioni che è invece essenziale

B E R L A N D A, *relatore alla Commissione*. Trattandosi di una modifica non necessaria, ritiro senz'altro la mia proposta.

P R E S I D E N T E. Il relatore propone infine un emendamento tendente ad aggiungere, alla fine del terzo comma, le parole: « sentito l'Istituto nazionale per il commercio estero ».

B E R L A N D A, *relatore alla Commissione*. L'emendamento è inteso a raggiungere una maggiore cautela.

P R E S I D E N T E. Ma poichè l'ultimo comma prevede l'emanazione di un decreto interministeriale, il sentire in merito un organo dipendente non mi sembra molto armonico.

10ª COMMISSIONE

19º RESOCONTO STEN. (23 maggio 1973)

B E R L A N D A , *relatore alla Commissione*. Ritiro anche questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Art. 2.

Sono organi del Centro per il commercio con l'estero:

- a) il presidente;
- b) il comitato direttivo.

(È approvato).

Art. 3.

Il comitato direttivo è composto dai presidenti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della regione e da due funzionari, con qualifica di dirigente, designati, rispettivamente, dal Ministro del commercio con l'estero e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Presidente del Centro è il presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso la quale è istituito il Centro medesimo.

Il relatore propone un emendamento tendente a sostituire le parole: « due funzionari, con qualifica di dirigente, designati, rispettivamente, dal Ministro del commercio con l'estero e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato » con le altre: « tre funzionari, con qualifica di dirigente, designati, rispettivamente, dal Ministro del commercio con l'estero, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dalla Giunta regionale competente per territorio ».

Tale proposta, però, altera strutturalmente l'impostazione dell'articolo, ragione per cui sarebbe bene trovare un punto d'incontro.

Anche il senatore Catellani ha proposto un analogo emendamento, omettendo però

l'indicazione « con qualifica di dirigente » relativa ai funzionari, ed aggiungendo le parole « dall'Istituto nazionale per il commercio estero e dalla Giunta regionale competente per territorio » dopo le parole « artigianato ».

B E R L A N D A , *relatore alla Commissione*. Io ho inteso accentuare la necessità della presenza regionale nel comitato direttivo del Centro, per motivi di coordinamento ed anche perchè mi sembrava doveroso cercarne la collaborazione. Un componente designato dalla Giunta regionale competente per territorio integrerebbe, in senso generale, il lavoro del Comitato stesso, il quale riveste un ruolo notevole nella vita del Centro. Semmai potremmo sopprimere la presenza del funzionario designato dal Ministro per il commercio con l'estero, in modo che il numero rimanga inalterato e tante difficoltà siano eliminate.

O R L A N D O , *sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. La Regione è presente nella commissione consultiva. In fondo il punto fondamentale è quello della predisposizione di programmi sulla base di notizie provenienti dal Ministero del commercio con l'estero, dalla Comunità economica europea e via dicendo, e tale compito è affidato appunto alla commissione consultiva, nella quale, ripeto, è presente un rappresentante regionale.

A titolo di cronaca debbo dire che la stessa obiezione è stata mossa stamani dalla Commissione affari costituzionali, dove si è parlato addirittura di inserire nel comitato direttivo l'assessore all'industria e commercio della Regione. Ora io mi oppongo a tale inserimento, ritenendolo una *deminutio* per la Regione.

F I L I P P A . Se è stato richiesto dalle Regioni stesse, evidentemente loro non la considerano una *deminutio*.

O R L A N D O , *sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. Il Parlamento deve tutelare anche l'interesse delle Regioni.

10ª COMMISSIONE

19º RESOCONTO STEN. (23 maggio 1973)

G E R M A N O . Dato che sono stato io ad avanzare la proposta, nella Commissione affari costituzionali, vorrei chiarire che, dal punto di vista costituzionale, non abbiamo nulla da obiettare. In realtà la presenza del rappresentante della Regione nel consiglio direttivo faciliterebbe il lavoro: non si tratterebbe più solamente di un organo burocratico e la presenza di qualcuno del posto, a conoscenza della situazione della piccola e della media industria, arricchirebbe la funzione dell'organismo in questione. È un aspetto che va considerato, e non in senso antiregionalistico.

O R L A N D O , sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero. Su questo non posso essere d'accordo: che si tratti di una questione antiregionalistica non posso assolutamente ammetterlo.

G E R M A N O . Si aggiungono due funzionari nominati dal centro e non si vuole inserirne uno nominato dalla Regione?

P R E S I D E N T E . Senatore Germano, lei sa che è in corso una legge di riforma delle Camere di commercio; in essa si chiarisce il rapporto tra Camere di commercio e Regione.

V E N A N Z E T T I . Io ho capito lo spirito dell'emendamento presentato e anche nel mio intervento avevo accennato alla necessità di un coordinamento con la Regione, ma non mi sembra opportuno in questa sede, nel comitato direttivo, inserire un funzionario dell'amministrazione regionale. Un rappresentante solo non conta nulla e nello stesso tempo può vincolare. La Regione non deve essere un organo burocratico, deve essere un organo politico e come tale è nella commissione che deve dare l'indirizzo ed il programma, ma non a livello di funzionario. Il funzionario non è un rappresentante politico; in questo modo responsabilizziamo la Regione senza dargli un potere effettivo.

G E R M A N O . Allora un assessore presidente della commissione.

V E N A N Z E T T I . Allora un assessore, che è il ministro regionale, lo poniamo allo stesso livello del funzionario del Ministero? Io voglio salvaguardare il principio dell'autonomia regionale ma nella sede propria che è quella politica, non in quella burocratica. Per questo prego i colleghi di riflettere sulla questione.

B E R L A N D A , relatore alla Commissione. L'articolo 6 può chiarirci alcuni dubbi. Il punto 4) prevede un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero, che non è lo stesso previsto all'articolo 3. Al punto 5) è previsto un rappresentante della Regione; questo può essere l'assessore. A mio modesto avviso non è mortificante, per le esigenze già espresse, la presenza, accanto ai due funzionari ministeriali, in sede operativa, di un funzionario regionale con la stessa qualifica dei primi due.

Credo inoltre che questa presenza possa aumentare sicuramente l'efficacia dell'azione nella traduzione operativa delle direttive dei Ministeri dell'industria e del commercio con l'estero. Sono stato otto anni assessore regionale; ecco il motivo del suggerimento di inserire un funzionario di pari grado espresso dalla Giunta regionale. Per queste considerazioni mi permetto di insistere nella mia proposta di emendamento tendente a sostituire il primo comma dell'articolo 3 con il seguente: « Il comitato direttivo è composto dai presidenti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Regione e da tre funzionari, con qualifica di dirigente, designati, rispettivamente, dal Ministro del commercio con l'estero, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dalla Giunta regionale competente per territorio ».

V E N A N Z E T T I . Dichiaro che mi asterrò dal votare l'emendamento Berlanda per le considerazioni testè esposte.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Berlanda.
(È approvato).

10ª COMMISSIONE

19º RESOCONTO STEN. (23 maggio 1973)

Metto ai voti l'articolo 3, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 4.

Spetta al comitato direttivo del Centro, nell'ambito delle direttive generali determinate dal Ministero del commercio con l'estero:

- 1) indicare le iniziative utili per il raggiungimento dei fini del Centro;
- 2) predisporre i programmi di attività;
- 3) approvare le direttive particolari che il Centro deve seguire nell'espletamento delle sue funzioni;
- 4) approvare i bilanci di previsione ed i conti consuntivi.

Il comitato direttivo si aduna ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno e, almeno, due volte all'anno.

(È approvato).

Art. 5.

Direttore del Centro è il segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo.

Ai servizi tecnici è preposto, con decreto del Ministro del commercio con l'estero, un funzionario della carriera direttiva del Ministero stesso, da collocarsi nella posizione di comando ai sensi delle vigenti disposizioni, ovvero un funzionario della carriera direttiva dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero.

Per il funzionamento dei propri uffici il Centro si avvale di personale, nella misura strettamente indispensabile, delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della regione.

Il senatore Catellani ha presentato il seguente emendamento: *aggiungere alla fine del primo comma dell'articolo 5 le seguenti parole: « dove ha sede il Centro ».*

BERLANDA, *relatore alla Commissione*. Il relatore non è favorevole all'emendamento proposto.

ORLANDO, *sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. Il Governo non ritiene che sussistano fondate esigenze di modificare il testo attuale del disegno di legge.

CATELLANI. Ritiro l'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Il senatore Catellani ha proposto un emendamento tendente ad aggiungere alla fine del secondo comma, dopo le parole: « della carriera direttiva dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero » le seguenti: « o dei ruoli camerali che abbia specifica esperienza in materia di commercio estero ».

BERLANDA, *relatore alla Commissione*. Se non si tratta del direttore, ma del personale che aiuta, il problema è già risolto dal terzo comma dell'articolo 5.

CATELLANI. Non è il direttore.

BERLANDA, *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo.

TIBERI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Catellani.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 5, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 6.

Presso ciascun Centro per il commercio con l'estero è costituita una commissione consultiva con il compito di esprimere pa-

10ª COMMISSIONE

19º RESOCONTO STEN. (23 maggio 1973)

neri e formulare proposte in merito all'attività del Centro e, in genere, ai problemi inerenti allo sviluppo del commercio con l'estero nei suoi vari aspetti.

La commissione è costituita con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed è composta da:

1) il direttore del Centro, che ne assume la presidenza;

2) i segretari generali delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della regione;

3) il capo dei servizi tecnici del Centro;

4) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero, designato dal Ministro del commercio con l'estero, e un rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio estero, designato dal presidente dell'Istituto stesso;

5) un rappresentante della Regione, dalla stessa designato;

6) i rappresentanti delle categorie economiche interessate, da specificarsi con le norme di attuazione, scelti nell'ambito di terne di nominativi designati dai presidenti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della regione.

(È approvato).

Art. 7.

I mezzi finanziari per il funzionamento dei Centri per il commercio con l'estero sono costituiti da:

a) contributi da parte del Ministero del commercio con l'estero, da concedersi con le modalità previste dalle leggi 29 ottobre 1954, n. 1083, e 12 febbraio 1965, n. 51;

b) contributi delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della regione, nella misura annualmente determinata dal comitato direttivo;

c) eventuali contributi delle Regioni e di altri enti.

(È approvato).

Art. 8.

I bilanci di previsione, le relative variazioni e i conti consuntivi sono sottoposti alla approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero e con il Ministro del tesoro.

(È approvato).

A questo punto il senatore Berlanda propone di inserire il seguente articolo:

Art. 8-bis.

Nella regione Trentino-Alto Adige sono costituite le « sezioni » di Bolzano e di Trento ai sensi del terzo comma del precedente articolo 1.

O R L A N D O , *sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. Sono d'accordo.

C H I N E L L O . Dichiaro che il mio Gruppo voterà a favore di questo articolo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 8-bis proposto dal relatore.

(È approvato).

Art. 9.

Per la concessione dei contributi, di cui alla lettera a) del precedente articolo 7, è autorizzata, a partire dall'anno finanziario 1973, la spesa annua di lire 300 milioni.

Alla copertura dell'onere derivante dalla spesa medesima si farà fronte, nell'anno finanziario 1973, con riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Modifiche agli articoli 5 e 6 della legge 21 luglio 1967, n. 613, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale** » (1112) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche agli articoli 5 e 6 della legge 21 luglio 1967, n. 613, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Venanzetti di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

VENANZETTI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge sottoposto al nostro esame propone un emendamento alla legge 21 luglio 1967, n. 613, che regola la ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi nella piattaforma continentale italiana.

L'opportunità di introdurre tale emendamento va considerata nella dinamica della normativa nazionale che, allo stato attuale, non consente al nostro Paese di estendere la ricerca mineraria su tutta la sua piattaforma continentale, come invece avviene in altri Paesi.

Questa disparità di situazione è tanto più anomala in quanto le leggi internazionali, che nella fattispecie trovano la loro collocazione nella IV Convenzione di Ginevra, sono state recepite dalla legge del 1967 che all'articolo 1, primo comma, esprime il concetto di piattaforma continentale nel modo seguente:

« ... si intende per piattaforma continentale il fondo e sottofondo marino adiacente al territorio della penisola e delle isole italiane e situati al di fuori del mare territoriale, fino al limite corrispondente alla profondità di 200 metri e, oltre tale limite, fino al punto in cui la profondità delle ac-

que sovrastanti permette lo sfruttamento delle risorse naturali di tali zone ».

La legittimità della giurisdizione dello Stato italiano su tutta la piattaforma oltre i 200 metri di profondità, del resto, si è manifestata quando, in attuazione del secondo comma del citato articolo 1, il nostro Paese ha proceduto ad accordi internazionali con gli Stati le cui coste fronteggiano quelle dello Stato italiano mediante la fissazione di una linea mediana di demarcazione che interessa aree più profonde di 200 metri.

Si ricorda in particolare l'accordo con la Jugoslavia concluso l'8 gennaio 1968 e quello con la Tunisia raggiunto il 20 agosto 1971.

Il problema dei limiti della piattaforma continentale secondo la definizione di Ginevra, del resto, è assolutamente pacifico per tutti i Paesi rivieraschi che hanno proceduto al rilascio di permessi a profondità maggiori dei 200 metri, una volta che sono state acquisite le tecniche che permettono di procedere in questo senso. In Europa è sufficiente ricordare i permessi rilasciati dalla Norvegia, dalla Grecia e dalla Spagna. Il *Permis de Corse marittime* rilasciato dal governo francese alla CFP riguarda addirittura un'area che supera gli 800 metri di profondità.

Il fenomeno è tanto più vistoso se si considera la politica mineraria perseguita nell'*off-shore* da quei Paesi che si affacciano sugli oceani; il Canada ha assegnato permessi fino a 3.000 metri di profondità e gli Stati Uniti, lungo la costa pacifica e, particolarmente, nel golfo di Santa Barbara, hanno assegnato titoli minerari a profondità d'acqua di gran lunga eccedente i 200 metri.

Il problema che si pone quindi alla nostra attenzione è quello di rimuovere le cause che finora hanno impedito al nostro Paese di adeguarsi alla prassi internazionale, cause derivanti esclusivamente dalla formulazione ormai superata di un articolo della nostra legge *off-shore*.

Com'è noto, la legge italiana, al fine di procedere nel modo più sollecito ed economicamente più valido ad una organica valorizzazione delle risorse sottomarine, ha affidato all'Ente nazionale idrocarburi il compito di effettuare la prospezione esten-

siva, con carattere di temporanea esclusiva su tutta la piattaforma continentale italiana.

Al fine di limitare i tempi nei quali l'Ente petrolifero di Stato doveva svolgere il compito che gli era demandato, il legislatore aveva fissato nell'articolo 5 i termini temporali della rilevazione, che è la premessa di ogni ulteriore operazione, considerando però solo quella parte di piattaforma che in quel momento era sfruttabile, quella cioè contenuta entro i 200 metri di battimetria.

Questa limitazione era giustificata dallo sviluppo tecnologico dell'epoca, ma non lo è più attualmente. Questa limitazione occorre ora superare affinché il nostro Paese possa perseguire in modo positivo e moderno la sua politica di valorizzazione delle risorse nazionali.

Il disegno di legge in esame è quello che più opportunamente sembra intervenire in questa direzione. Esso non ha alcun carattere innovativo se non per quanto concerne l'applicazione puntuale dei principi internazionali recepiti dalla legge italiana e il suo accoglimento non potrà che avere positive ripercussioni in campo tecnico ed economico.

D'altra parte, la disciplina giuridica messa in atto dalla citata legge ha dato risultati che posso tranquillamente definire positivi. L'ENI ha svolto il ruolo attribuitogli nei termini stabiliti dalla legge, cioè quello della prospezione estensiva su tutte le zone previste dalla legge stessa. La valorizzazione dei nostri mari è stata raggiunta anche attraverso lo stimolo degli operatori privati. Sono stati assegnati 220 titoli minerari, sono stati scoperti 10 giacimenti, in alcuni dei quali è già in atto la coltivazione degli idrocarburi.

Il disegno di legge propone appunto che sia il Ministero dell'industria a valutare di volta in volta la possibilità di concedere permessi di prospezione per profondità superiori ai 200 metri.

Ritengo opportuno richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che per l'apertura di nuove aree è richiesto il concerto, oltre che dei Ministri degli esteri, della marina mercantile e delle partecipazioni statali, anche del Ministro delle poste e delle tele-

comunicazioni. Questo garantisce, a mio giudizio, un'oculata vigilanza e un conseguente rispetto delle altre attività marine che si svolgono sia in superficie che nel fondo del mare, quale ad esempio la posa di cavi e tubature.

Sono a disposizione della Commissione per fornire eventuali dati statistici sui permessi concessi e sui risultati raggiunti.

Una cifra per tutte può essere utile indicare, ed è quella che riguarda il gas naturale. Nel 1972 sono stati prodotti in Italia 14 miliardi e 200 milioni di metri cubi, di cui 6 miliardi 700 milioni proprio nella piattaforma continentale, cioè poco meno del 50 per cento. Circa la disponibilità sul nostro mercato, si sono importati dalla Libia circa 1 miliardo 400 milioni di metri cubi, che hanno portato il totale della disponibilità a 15 miliardi e mezzo. Ma la cifra del 47 per cento della produzione di gas naturale derivante dalla piattaforma continentale è indicativa dell'importanza che riveste, non solo nel momento attuale ma anche in prospettiva, la possibilità data all'ENI e agli altri operatori privati di operare anche in zone del sottofondo marino che abbiano una profondità superiore a 200 metri, oggi che la tecnologia consente di effettuare ricerche anche a tali profondità.

Per tutti i motivi che ho illustrato, raccomandando alla Commissione l'approvazione dell'articolo unico del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

F R A C A S S I . Mi associo alle considerazioni che sono state fatte dal relatore, al quale esprimo il più vivo compiacimento per la profondità e l'ampiezza della sua relazione.

A nome del mio Gruppo dichiaro che siamo favorevoli al provvedimento, anche perchè abbiamo avuto occasione di visitare la piattaforma di Ravenna ed in quella circostanza — il collega Ferrucci ne può dare atto — si è parlato dell'opportunità dell'iniziativa.

Riteniamo che l'approvazione del disegno di legge darà la possibilità all'ENI di svolgere una ulteriore attività, che darà certamente risultati soddisfacenti.

10ª COMMISSIONE

19º RESOCONTO STEN. (23 maggio 1973)

BERTONE. Credo che non si possa che essere d'accordo che l'Ente di Stato, anche per i motivi illustrati dal relatore, abbia tutti i poteri necessari in questo settore. Il disegno di legge ha quindi in questo una sua motivazione; e può darsi che esso porti anche dei vantaggi da un punto di vista ecologico.

I colleghi però conoscono la posizione critica che noi abbiamo assunto circa l'assenza di un chiaro programma nel settore energetico.

Per questa ragione, pur riconoscendo le esigenze che sono state prospettate, ci asteniamo dalla votazione del disegno di legge.

CATELLANI. Dichiaro di essere favorevole all'approvazione del disegno di legge.

TIBERI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sono d'accordo sulla relazione svolta dal senatore Venanzetti ed invito la Commissione ad approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

Dopo il quarto comma dell'articolo 5 della legge 21 luglio 1967, n. 613, è aggiunto il seguente:

« Le aree ed i limiti di tempo, entro i quali l'ENI deve effettuare la prospezione estensiva di cui al presente articolo nel sottofondo marino situato al di fuori della linea isobatica dei 200 metri, nell'ambito della piattaforma continentale italiana, sono determinati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con propri decreti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della marina mercantile, delle partecipazioni statali e delle poste e telecomunicazioni, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi. Entro gli stessi termini indicati nei suddetti

decreti l'ENI provvederà agli adempimenti previsti nell'articolo 6 ».

All'articolo 6 della predetta legge 21 luglio 1967, n. 613, le parole « Entro i termini indicati nel penultimo comma dell'articolo 5 » sono sostituite dalle seguenti:

« Entro i termini indicati nel quarto comma e nei decreti di cui al quinto comma dell'articolo 5 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Abrogazione dell'articolo 6 della legge 16 ottobre 1954, n. 1032, istitutiva della stazione sperimentale per il vetro di Venezia-Murano** » (821)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Abrogazione dell'articolo 6 della legge 16 ottobre 1954, n. 1032, istitutiva della Stazione sperimentale per il vetro di Venezia-Murano ».

Prego il senatore Berlanda di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

BERLANDA, *relatore alla Commissione*. Il disegno di legge, presentato dal Ministro dell'industria, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio, si propone di riparare ad un'ingiustificata discriminazione nei confronti della Stazione sperimentale per il vetro di Venezia-Murano.

Dal Ministero dell'industria dipendono parecchie stazioni sperimentali riguardanti vari settori. Per un certo aspetto dipende da tale Ministero anche la Stazione di Venezia-Murano.

La legge 31 ottobre 1923, n. 2523, con l'articolo 23 dispose che al mantenimento delle Stazioni sperimentali per l'industria il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato concorra con un contributo or

10ª COMMISSIONE

19º RESOCONTO STEN. (23 maggio 1973)

dinario non inferiore agli stipendi ed ogni altro assegno e competenza dovuti al personale di ruolo e che al pagamento degli stipendi ed altri assegni spettanti a detto personale di ruolo provveda direttamente il Ministero. Le imprese industriali e commerciali interessate all'attività della stazione sperimentale debbono provvedere alla rimanente parte delle spese necessarie per il funzionamento della stazione medesima, compresa quella relativa al personale non di ruolo, assunto direttamente.

La Stazione per il vetro di Venezia-Murano è, rispetto a tale disposizione, in una situazione anomala.

La legge 16 ottobre 1954, n. 1032, istitutiva di tale Stazione dispone con l'articolo 6, che le spese sostenute dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il personale di ruolo devono essere rimborsate dalla Stazione medesima. È evidente l'opportunità di abrogare tale disposizione, ingiustamente discriminante — come ho già osservato — per il settore industriale del vetro. Ed a questo provvede appunto il disegno di legge in esame.

La spesa è modesta: 31 milioni per ciascuno degli anni 1971 e 1972.

Il mio parere è favorevole all'approvazione del provvedimento, sul quale posso eventualmente fornire altri elementi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CHINELLO. Noi esprimiamo il nostro accordo sul disegno di legge.

È da rilevare che la Stazione sperimentale di Venezia-Murano è tra le più importanti d'Italia, quindi un provvedimento come quello in esame è quanto mai opportuno.

Cogliamo quest'occasione per sollecitare la discussione del disegno di legge presentato dal Governo sulle stazioni sperimentali.

PRESIDENTE. Il provvedimento cui ha fatto riferimento il collega Chinello tende ad adeguare le strutture delle stazioni sperimentali che svolgono attività di ricerca applicata. Credo sia un auspicio cui dovreb-

be far seguito un rapido esame del disegno di legge.

F R A C A S S I. Il nostro Gruppo si dichiara favorevole all'approvazione del disegno di legge.

T I B E R I, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Invito la Commissione ad approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È abrogato, con effetto dal 1º gennaio 1972, l'articolo 6 della legge 16 ottobre 1954, n. 1032.

(È approvato).

Art. 2.

La minore entrata conseguente alla cessazione del rimborso di cui al precedente articolo 1, prevista in lire 31 milioni per ciascuno degli anni 1972 e 1973, sarà compensata mediante corrispondenti riduzioni del fondo iscritto al capitolo n. 3523 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 13,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO